



Commissione Crisi da Sovraindebitamento

Quaderno

IL CONCORDATO MINORE D.LGS. n. 14/2019

*Versione aggiornata a seguito delle modifiche
introdotte dal D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136*

Giugno 2025



Autori del documento

Daniela Carvelli
Maria Cristina Catalani
Emilia D'Aprile
Alessandro Zacà

Composizione della Commissione

Andrea Giorgi - *Presidente*
Gabriele Felici - *Vicepresidente*
Simone Bevilacqua - *Segretario*
Daniela Carvelli
Maria Cristina Catalani
Alessandro Cerino
Emilia D'Aprile
Iride Di Pumpo
Francesco Di Tommaso
Gianluca Nicolini
Monica Concetta Peta
Giovanni Pisani
Stefano Rogo
Mauro Rubeca
Alessandro Zacà



INDICE

Premessa	5
Introduzione.....	7
1. I presupposti per l'apertura della procedura del Concordato minore (art. 74 CCII)	9
1.1. Le condizioni per l'avvio della procedura del Concordato minore, requisiti dei soggetti interessati.....	9
1.2. Tipologie di Concordato minore.....	14
1.3. Differenze e analogie tra Concordato minore e altri strumenti di regolazione della crisi	17
1.4. Le prime fasi della procedura del Concordato minore.....	19
1.4.1 Il ruolo dell'Advisor.....	19
1.4.2. Il ruolo dell'OCC (Gestore della procedura)	22
2. La proposta di Concordato minore	24
2.1. La documentazione e il trattamento dei crediti privilegiati (art.75 CCII)	26
2.2. Trattamento dei crediti privilegiati	31
2.3. Finanziatori o garanti delle obbligazioni assunte dal proponente	33
2.4. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali	34
2.5. Vincolatività degli accordi preesistenti.....	34
2.6. Flessibilità della proposta di Concordato minore.....	35
3. L'avvio del procedimento di Concordato minore	35
3.1. La presentazione della domanda di accesso alla procedura del Concordato Minore (art. 76 CCII).....	35
3.1.1. Il Tribunale Competente.....	36
3.1.2. Il contenuto della relazione particolareggiata	37
3.1.3. Effetti dopo il deposito	38
3.2. Inammissibilità della domanda (art. 77 CCII)	38
3.3. Il decreto di apertura della procedura del Concordato minore ed effetti dell'apertura della procedura (art. 78 CCII)	39
3.4. Le attività dell'OCC (Gestore) nell'ambito della procedura	42
3.5. Le attività dei creditori in ordine alla proposta (art. 79 CCII)	44
4. L'omologazione della procedura di Concordato minore (art. 80 CCII)	45
4.1. Le conseguenze della sentenza di omologazione del Concordato minore	54
4.2. La sentenza che nega l'omologazione del Concordato minore e le sue conseguenze	55



5. L' esecuzione del Concordato minore (art. 81 CCII).....	56
5.1. Le attività del debitore durante l'esecuzione del Concordato minore	58
5.2. Le attività dell'OCC (Gestore) durante l'esecuzione del Concordato minore	59
5.3. Le attività del giudice durante l'esecuzione del Concordato minore	61
6. Revoca della sentenza di omologazione del Concordato minore e i suoi effetti (art. 82 CCII).....	62
6.1. Modalità di revoca.....	62
7. Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione (art. 83 CCII).....	64
8. Il compenso del gestore: le linee guida del CNDCEC emanate il 30/05/2023	65
8.1. Il quadro normativo.....	65
8.2. La quantificazione del compenso e la ripartizione nelle diverse fasi, secondo le linee guida del CNDCEC	66
8.3. Ripartizione degli acconti e saldo finale.....	67
8.4. Modello comunicazione preventivo.....	68
8.5. Principio di unicità e prededucibilità.....	71
8.6. Norme sui compensi adottate nel Regolamento dell'OCC dell'ODCEC di Roma	71
9. Appendice	74
9.1. Norme di riferimento	74
9.2. Tabella di Comparazione tra articoli della nuova e della vecchia normativa	79
9.3. Tavola sinottica di confronto tra nuova e vecchia normativa.....	80
10. Bibliografia e sitografia	89



Premessa

Nel 2023 la Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma pubblicava la prima serie dei Quaderni di studio e approfondimento tecnico-operativo dedicati alle c.d. "procedure di sovraindebitamento", con la premessa di seguito riproposta.

Dopo oltre undici anni dalla introduzione delle c.d. "procedure di sovraindebitamento" nel nostro ordinamento ad opera della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e dalla pubblicazione nel maggio del 2012 del primo documento di studio alle stesse dedicato, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue la propria attività di approfondimento e divulgazione dedicata alla materia della Crisi da Sovraindebitamento.

L'apposita commissione di studio istituita nel 2013 ha continuato infatti tale attività, pubblicando nel 2014 lo Studio per la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e nel 2015 il documento Procedure di sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012: linee guida operative, consolidando la propria mission nel settore a supporto della categoria e, più in generale, di tutti gli addetti ai lavori.

La definitiva entrata in vigore il 15 luglio 2022 del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n.14/2019) ha determinato di fatto il "pre-pensionamento" della disciplina dettata dalla legge 3/2012, che continua ad operare per le procedure aperte fino a tale data, essendo integrate le c.d. "nuove procedure di sovraindebitamento" nel nuovo codice della riforma della legge fallimentare ed entrando le stesse, quindi, a pieno titolo tra le procedure concorsuali.

Tale nuova collocazione delle procedure in esame, oltre alle rilevanti modifiche apportate alle stesse in attuazione della legge delega 155/2017 scaturita dai lavori della c.d. "Commissione Rordorf", modifiche in realtà ben più che terminologiche, gioverà senza dubbio – a parere degli scriventi – alla diffusione ed all'utilizzo di questi importanti strumenti di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dedicati ai c.d. "soggetti non fallibili", tra cui anche il debitore civile, soprattutto nell'attuale difficile congiuntura economico-sociale; persistono, sicuramente, dubbi ed incertezze, la cui principale origine sembra restare quella di aver voluto disciplinare in un unico impianto normativo, di matrice sostanzialmente aziendalistica, la regolazione di situazioni riguardanti soggetti differenti, come lo sono gli operatori economici, da un lato, ed il consumatore, dall'altro. Come sempre, alla prassi ed alla giurisprudenza il compito nel tempo di risolvere, di volta in volta, le varie criticità operative, tracciando il percorso più idoneo da seguire agli operatori del settore.



Da queste prime considerazioni, emerse anche sulla scorta dell'esperienza maturata durante il Corso per gestori della Crisi da Sovraindebitamento a seguito dell'introduzione del Codice della Crisi (D.lgs. n. 14/2019), organizzato dalla Commissione e tenutosi tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, con l'intervento di tanti autorevoli relatori, tra cui anche magistrati e avvocati, nasce l'idea dei Quaderni della Commissione sulle nuove procedure di sovraindebitamento, iniziando proprio dal primo dedicato alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), passando poi al secondo sul Concordato minore (ex accordo del debitore) e finendo con il terzo sulla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio), con i nuovi ed importanti istituti della "esdebitazione di diritto" e della "esdebitazione del sovraindebitato incapiente". Con la pubblicazione del D.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 (c.d. "correttivo ter") è sorta l'esigenza di aggiornamento dei Quaderni, stante la rilevanza delle modifiche ed integrazioni apportate al Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019), anche con riferimento alle procedure di sovraindebitamento ed in vista del prossimo del Corso per gestori della Crisi da Sovraindebitamento (edizione 2025).

I nuovi Quaderni saranno presentati nel corso di un apposito convegno organizzato dalla stessa Commissione presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

I Quaderni vogliono continuare ad essere, quindi, uno strumento teorico-pratico, redatto con un approccio inevitabilmente e volutamente "work in progress", dal taglio eminentemente operativo, ricco di riferimenti a casi pratici, prassi, dottrina e pronunce giurisprudenziali (aggiornate all'attualità) per ogni fattispecie esaminata, e, pertanto, di ausilio a tutti i professionisti coinvolti nelle procedure, quali advisor legale, advisor finanziario, gestore della crisi, liquidatore giudiziale, ecc..

Ringraziamo il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Telos per il supporto fornito e, soprattutto, i colleghi componenti della Commissione per aver dedicato il loro tempo, con impegno e passione, a questa attività che, ci auguriamo, possa contribuire alla conoscenza della materia.

Andrea Giorgi

Presidente Commissione

Gabriele Felici

Vicepresidente Commissione



Introduzione

Nella Sezione III del Capo II, dedicato alla composizione del sovraindebitamento, del Titolo IV, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza disciplina l'istituto del Concordato minore (artt. da 74 a 83 CCII) che, pur ponendosi nella struttura in una linea di continuità con la disciplina prevista per l'accordo di composizione della crisi (artt. da 10 a 12 della Legge n.3 del 27/01/2012), presenta alcune sostanziali innovazioni.

Il legislatore è intervenuto modificando la disciplina dell'accordo di composizione della crisi di cui alla Legge n. 3/2012, nel senso di renderla maggiormente affine a quella del Concordato preventivo, pur prevedendo rispetto a quest'ultimo un procedimento più snello in ragione della natura e delle dimensioni dei soggetti che possono ricorrere a questo strumento.

Gli articoli di riferimento del Concordato minore sono quelli dal 74 all'83 del CCII.

Si tratta di una procedura concorsuale giudiziale a carattere volontario, poiché può essere iniziata esclusivamente su richiesta dello stesso debitore, che comporta una regolamentazione coattiva dei rapporti tra creditori e debitore e l'imposizione di vincoli sul patrimonio di quest'ultimo.

Trattandosi di procedura concorsuale occorre sempre tenere presente l'operatività del principio della *par condicio creditorum*, e l'implicazione per cui ogni volta in cui la legge fa riferimento alle "procedure concorsuali", il riferimento deve intendersi anche alle procedure da sovraindebitamento.

Al pari del Concordato preventivo, il Concordato minore tende a prevenire l'apertura della procedura liquidatoria (la liquidazione controllata) e si caratterizza per la presenza di due elementi imprescindibili: da un lato, vi è l'accordo tra la maggioranza dei creditori ed il debitore, con il quale i primi accettano la proposta di sistemazione dell'esposizione debitoria avanzata dal secondo; dall'altro, vi è l'intervento istituzionale degli organi della procedura, che è volto a garantire la regolarità dell'iter concordatario e che giustifica l'estensione dell'efficacia dell'accordo nei confronti dei creditori dissenzienti.

Benché non sia esplicitamente indicato nella norma, la finalità del Concordato minore (come per il Concordato preventivo) è quella di rappresentare un'alternativa conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione controllata. Ciò emerge chiaramente dall'art. 76, comma 2 lett. d) che nel riferirsi al contenuto della relazione dell'OCC, da allegare alla domanda del debitore, evidenzia che "la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata".



Al contempo tale istituto rappresenta un beneficio per il debitore, tanto che lo stesso non può accedervi se “è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.

Coerentemente con le scelte compiute per il Concordato preventivo, il legislatore ha optato per una disciplina che favorisca i piani in continuità aziendale, confinando ad una posizione residuale il Concordato liquidatorio.

A poco più di due anni dall’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha introdotto significative modifiche integrative e correttive allo stesso Codice, che consolidano e rafforzano il processo di modernizzazione della disciplina della crisi d’impresa, avviato con la legge delega n. 155/2017 e portato a compimento con l’attuazione della direttiva (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazioni.

Tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in questo processo di riforma condividono l’obiettivo basato sul recupero della capacità produttiva dell’impresa, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti nella crisi (debitore, creditori, lavoratori, soci, ecc.), da realizzare attraverso meccanismi di prevenzione e diagnosi tempestiva delle diverse situazioni di difficoltà e il rapido accesso a soluzioni giudiziali o stragiudiziali, modulabili in base alle caratteristiche della crisi. In quest’ottica, anche l’insolvenza non viene più considerata in termini sanzionatori, configurandosi come uno dei possibili esiti dell’attività d’impresa da gestire, laddove possibile, con strumenti di liquidazione semplificati, in modo da garantire una rapida allocazione delle risorse per l’efficienza del sistema economico generale.

In questo quadro si inserisce il decreto legislativo n. 136/2024 (cd. Correttivo ter) che interviene sulla maggior parte degli istituti e delle regole riformate dal Codice, con lo scopo di risolvere le principali questioni interpretative sorte nei primi due anni di applicazione del Codice, correggere errori materiali, nonché armonizzare disposizioni scritte in momenti storici e socioeconomici diversi¹.

¹ Assonime, Associazione tra le società italiane per azioni, *Guida al Codice della Crisi*, novembre 2024



1. I presupposti per l'apertura della procedura del Concordato minore (art. 74 CCII)

1.1. Le condizioni per l'avvio della procedura del Concordato minore, requisiti dei soggetti interessati

Il D.lgs. n.14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), ha previsto quattro procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, la *Ristrutturazione dei debiti del consumatore*, il *Concordato minore*, la *Liquidazione controllata* e l'*Esdebitazione del debitore incapiente*.

Il **Concordato minore**, disciplinato dagli **artt. da 74 a 83** della Sezione III del Capo II del Titolo IV del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, fa riferimento ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che può essere utilizzata da professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e start-up innovative, escludendo i consumatori. Questa procedura, introdotta con la Legge n.3 del 2012 e, successivamente, modificata con il D.lgs. n. 14/2019, consente alle categorie di soggetti previste dall'art. 2, comma 1, lett. c), del predetto decreto, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ovvero in uno stato di crisi o di insolvenza, di negoziare un accordo con i creditori al fine di ridurre il debito, stabilendo nuove modalità di pagamento e, una volta eseguito il piano, ottenere l'esdebitazione. Tale accordo deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto; quando vi è un unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, vi è la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

L'obiettivo del Concordato minore è consentire alle categorie di soggetti previste dall'art. 2, comma 1, lett. c), di superare la situazione di sovraindebitamento e continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale, salvaguardando così il patrimonio produttivo e la possibilità di generare reddito.

Possono accedervi, quindi, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), con l'esclusione dei consumatori, ovvero i professionisti, gli imprenditori minori, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

L'art. 2, comma 1, lett. d), definisce l'impresa minore come un'impresa caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste, cioè che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:



- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.

È considerato imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 c.c., colui che esercita attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali o un'attività connessa, con l'esclusione, secondo la giurisprudenza, dei casi in cui manchi il collegamento funzionale dell'attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c.², assumano rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.

Sulla natura dell'imprenditore agricolo si è espressa la sentenza n. 16614/2016, Cassazione civile, sez. I, nella quale, richiamando altre due importanti pronunce di legittimità (Sentenza n.24995 del 10/12/2010 Cassazione civile, sez. I, e sentenza n.8849 del 28 aprile 2005 Cassazione civile, sez. I) si stabilisce che è *“negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale; pur se debba ritenersi superata una nozione meramente “fondiaria” dell’agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell’elemento terriero.”*

Per start-up innovativa si intende l'impresa di cui al d.l. n. 279/2012, ovvero la società di nuova costituzione o costituita da non più di 5 anni, iscritta nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, che non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione e che ha per oggetto sociale prevalente o esclusivo un'attività concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi con alto contenuto tecnologico.

I soggetti ai quali è riservata la procedura, possono, quindi, attivare un procedimento che, la previgente Legge n. 3/2012 definiva accordo di composizione della crisi e che il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza definisce proposta di Concordato minore.

² Art. 2135, comma 3, c.c.: *“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”*



Con riferimento alle società start-up innovative, occorre evidenziare la facoltà introdotta con l'art. 37 CCI *“Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”* di poter accedere volontariamente ad una delle procedure “maggiori”, a condizione che non siano imprese minori, dunque che non presentino i requisiti dell'art. 2, comma 1, lett d), CCI. Come chiarisce la Relazione Illustrativa, *“si tratta di possibilità del tutto volontaria volta ad agevolare ed aumentare i possibili percorsi di risanamento di imprese che, pur essendo nelle fasi iniziali dell'attività svolta, possono essere di dimensioni o rilevanza tali da avere bisogno di procedure maggiormente strutturate”*.

Una importante novità rispetto alla Legge n. 3/2012 è l'esclusione del consumatore dal procedimento di Concordato minore. Il debitore-consumatore può, infatti, avviare la procedura di Concordato minore nel caso in cui proponga una procedura familiare, ex art. 66 CCII e vi siano uno o più componenti della famiglia che rivestano la qualifica di soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lett. c). In tali ipotesi, dunque, la qualifica di professionista, imprenditore minore, di imprenditore agricolo o di imprenditore di start-up innovativa, di uno o più soggetti della famiglia, attrae nella procedura di Concordato minore anche gli altri membri consumatori.

L'articolo 20 dello schema di decreto legislativo n.136/2024 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del Codice della crisi d'impresa, recante disposizioni in materia di Concordato minore.

Il confronto tra la versione del D.lgs. n.14/2019 in vigore dal 1° settembre 2021 e la versione aggiornata in vigore dal 28 settembre 2024 (modificata dal D.lgs. n. 136/2024 – Correttivo ter) evidenzia significative modifiche agli articoli 74 e 75 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), relativi al Concordato minore.

Le modifiche apportate al D.lgs. n.14/2019 sono state motivate dalla necessità di affrontare problemi emersi durante l'applicazione del Codice e di garantire una maggiore chiarezza e coerenza normativa.

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa di decreto legislativo del settembre 2024, tali interventi mirano a:

- Eliminare ambiguità interpretative emerse nella prima applicazione del Codice.
- Garantire una maggiore coerenza con i principi di tutela dei creditori e di sostenibilità per il debitore.
- Rafforzare il ruolo del Tribunale, che mantiene il controllo sulla fattibilità e sull'equità del piano proposto, evitando abusi o applicazioni distorte dello strumento.



Queste modifiche riflettono l'intento del legislatore di rendere il Concordato Minore uno strumento più efficiente e trasparente per la risoluzione delle crisi d'impresa, bilanciando le esigenze di tutela del debitore e dei creditori.

In riferimento ai soggetti che possono accedere alla procedura di concordato minore, occorre rilevare che la modifica della nozione di consumatore apportata dal correttivo ter all'art. 2, comma 1, lett. e), CCII ridefinisce il perimetro soggettivo di accesso allo strumento ex art. 67 CCII e, di conseguenza, del concordato minore, al fine di eliminare i dubbi interpretativi ancora esistenti sulla natura dei debiti che consentono l'accesso alla procedura del piano del consumatore, chiarendo che deve trattarsi di debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale.

Si deve ricordare come una delle questioni più discusse nella giurisprudenza di merito, dopo il 15 luglio 2022, è stata quella relativa alla nozione di consumatore e quella sull'ambito applicativo della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Secondo una tesi per c.d. "oggettiva" si dovrebbe far riferimento alla natura delle obbligazioni nel momento in cui sono sorte e devono essere tutti debiti consumeristici: in questo senso già sembrava orientata la nota Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869. Secondo l'opposta tesi "soggettiva", invece, si doveva guardare alla natura del soggetto nel momento in cui chiede di accedere alla procedura concorsuale di ristrutturazione. Il problema era stato oggetto di una richiesta di decisione pregiudiziale ex art. 363 *bis* c.p.c., ritenuta inammissibile per carenza di "novità" avuto riguardo proprio alla possibilità di far ricorso nella soluzione del problema all'intervento della S.C. del 2016. Il tema sembra definitivamente chiarito dal correttivo, che all'art. 2 inserisce una nozione di consumatore strettamente oggettiva, in quanto egli non è soltanto "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia..." ma soprattutto è colui che "accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore"³.

La conseguenza che se ne deduce è chiaramente nel senso di riservare la ristrutturazione ex art. 67 CCII esclusivamente per la definizione dei debiti di natura consumeristica, dovendosi, dunque, escludere la possibilità di accedere a detto strumento per definire una debitoria, anche solo in parte, promiscua o mista. Il legislatore sostituisce la formula "*per i debiti estranei a quelli sociali*" – che non chiariva quali debiti fossero inclusi nel perimetro dell'istituto, limitandosi a tenere fuori la debitoria della società partecipata dal socio illimitatamente responsabile – con la indicazione chiarificatrice che deve trattarsi di "*debiti contratti nella*

³ Ufficio Massimario Corte Suprema di Cassazione, Relazione n.10 del 30 gennaio 2025



qualità di consumatore”, confermando, dunque, carattere decisivo alla natura originaria dell’obbligazione, contratta dalla persona fisica “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”.

Se la procedura ex art. 67 CCII viene riservata dal “Correttivo-ter” alla definizione dei debiti di natura esclusivamente consumeristica, non vi è spazio, dunque, per ricondurre alla nozione di ‘consumatore’ l’imprenditore individuale cancellato, sul quale residua una pregressa debitoria d’impresa, anche risalente nel tempo, dovendosi, appunto, avere riguardo alla natura delle obbligazioni garantite, a prescindere dall’attuale condizione personale, per es., di lavoratore dipendente, casalinga o pensionato.

Per tale figura di debitore (l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese) il “Correttivo-ter” è intervenuto sull’art. 33 CCII, sia mantenendo invariato il quarto comma che include il ‘concordato minore’ tra gli strumenti preclusi all’ex imprenditore cessato; sia introducendo il comma 1-bis secondo cui *“Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”*, chiarendo che egli può accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione dell’impresa (*“al fine di agevolarne l’esdebitazione”*, recita la Relazione Illustrativa).

Al contempo, nel primo comma viene precisato che il decorso del termine annuale dalla cancellazione preclude non solo la liquidazione ‘maggiore’ ma anche la liquidazione controllata, *“così eliminando una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori”*.

È ragionevole ipotizzare che il legislatore abbia inteso far proprio l’orientamento di Cass. 2023/22699, nel senso di ribadire, da un lato, l’inammissibilità del concordato minore per l’imprenditore individuale cancellato (con la conferma del quarto comma), e dall’altro lato, di chiarire che egli può, comunque, accedere alla liquidazione controllata senza limiti temporali, così da preservare il suo diritto a conseguire l’esdebitazione (precisando nel dettato normativo che l’accesso alla liquidazione controllata è possibile, per l’imprenditore individuale cancellato, anche oltre l’anno).

Il Correttivo ter non chiarisce univocamente, la scelta che spetta all’ex piccolo imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese ma con debiti derivanti anche dalla pregressa attività. Se non gli è consentito accedere all’art.67 dovrebbe essere allora consentito di imboccare l’altro percorso del concordato minore, aperto in via residuale ed alternativa a tutti gli altri debitori non soggetti a liquidazione giudiziale ex art. 74 CCII (*“i debitori di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore”*). Ovviamente non si tratterebbe di un concordato minore in continuità, ma potrebbe



comunque chiedere di “liquidare” in questo modo i debiti anche imprenditoriali, sia pure attraverso l’apporto di risorse esterne. Infatti, ad altri soggetti che, come il piccolo imprenditore cancellato, sono in ipotesi “consumatori nel presente”, ma con debiti passati non consumeristici la strada del concordato minore liquidatorio non è sbarrata dall’art. 33 comma 4. l’ex libero professionista (che, in quanto tale, non è mai stato iscritto al registro delle imprese), il fideiussore per debiti di una società della quale detiene/deteneva una partecipazione di rilievo (pure mai iscritto, ma con debiti non consumeristici), l’ex imprenditore individuale irregolare (che non si era mai iscritto nel registro, anche se era tenuto a farlo). Questi soggetti possono tutti accedere al concordato minore liquidatorio, mentre per l’ex imprenditore non consumatore la strada del concordato minore appare sbarrata e preclusa dall’art. 33 comma 4 CCII, che nel testo vigente dispone: “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

L’intervento sull’art. 33 CCII non appare decisivo, ovvero non chiarisce senza alcun dubbio quale procedura di sovraindebitamento vada riservata all’imprenditore individuale cessato; restano ancora invariati, infatti, gli spazi interpretativi già emersi con l’art. 33 CCII nella originaria formulazione⁴. In questo senso, quindi, starà soprattutto all’interpretazione giurisprudenziale ricercare una soluzione convincente e che armonizzi la norma con i principi generali del codice.

1.2. Tipologie di Concordato minore

Il CCII disciplina due tipologie di concordato minore, il **concordato minore in continuità d’impresa o professionale** e il **concordato liquidatorio**.

Nel primo comma dell’art. 74 del CCII, è disciplinato il **concordato minore in continuità**, che costituisce l’ipotesi prevalente e incentivata dal legislatore, e prevede la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale per i soggetti che versano in una situazione di sovraindebitamento di cui all’art.2 comma 1 lettera c) del CCII.

È assai importante, pertanto, prima di formulare un piano di continuità diretta, verificare se la continuazione dell’attività possa produrre una qualche utilità per i creditori con la generazione di flussi di cassa liberi da destinare ai creditori anteriori. Infatti, se la continuità dovesse generare perdite, assorbendo liquidità,

⁴ MANCINI A. su *Il Caso.it*, *Sovraindebitamento: una prima lettura del ‘correttivo-ter’ (d. lgs. 13 settembre 2024 n.136)*, pubblicato settembre 2024



inevitabilmente si formerebbero ulteriori debiti e passività prededucibili con conseguenti pregiudizi ai creditori concorsuali.

Occorre pertanto predisporre un piano degli interventi da attuare (action plan) per risanare l'impresa e comunque (per i debitori professionali o per gli enti non commerciali) per rimuovere le cause che hanno provocato il sovraindebitamento, oltreché un piano economico e finanziario in cui si possano trarre le conseguenze delle azioni da intraprendere e si formulino le previsioni relative nell'arco di tempo posto a base della proposta (che non dovrebbe superare i 5 o 6 anni).

La continuità potrà essere diretta, in capo allo stesso debitore, oppure indiretta, attraverso la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore (per effetto di cessione, usufrutto, affitto o conferimento in azienda).

Per poter aderire, invece, al **concordato minore liquidatorio**, ai sensi dell'art. 74 comma 2 del CCII, deve essere previsto un apporto di risorse esterne che, benché non quantificate dal Codice, incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Il "Correttivo-ter" mantiene il criterio discrezionale della *"misura apprezzabile"* relativo all'apporto necessario di risorse esterne - che, peraltro, aveva suscitato perplessità tra gli operatori proprio per la sua indeterminatezza -, ma l'incremento è ora relativo al dato più certo dell'*"attivo disponibile al momento della presentazione della domanda"* (al pari dell'art. 84, comma 2, CCII), e non alla *"soddisfazione dei creditori"*, formula dagli incerti confini che aveva ingenerato in giurisprudenza orientamenti non univoci. L'elemento di comparazione, pertanto, ai fini della valutazione del contributo esterno, è ora all'intero patrimonio del debitore, non a quanto previsto dal piano a soddisfacimento del ceto creditorio. Fare riferimento all'incremento dell'attivo disponibile al momento della domanda piuttosto che all'aumento della soddisfazione dei creditori, è apparso più aderente alla ratio della disposizione, oltre che più facilmente accertabile dal tribunale - con conseguente riduzione del procedimento di ammissione.

Ove la proposta del debitore sia di tipo liquidatorio, dunque, i gestori saranno chiamati ad approfondire questo aspetto nella propria relazione, fornendo al giudice - prima ancora degli elementi "sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata" (art. 76, comma 2, lett. d), CCII) - ogni informazione utile per valutare se le risorse esterne, effettivamente, "incrementino in misura apprezzabile" l'attivo, rappresentato da tutte le utilità conseguibili in una liquidazione controllata, al netto di quanto necessario al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia e dei beni esclusi dalla



liquidazione ex art. 268, comma 4, CCI⁵. Non vi sono i limiti, previsti nel concordato preventivo, del 10% per l'aumento dell'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda e del 20% quale soglia minima di soddisfazione dei chirografari. L'apporto di risorse esterne si pone come un requisito di ammissibilità che, pur presentando un margine significativo di discrezionalità, deve ritenersi lasciato all'apprezzamento del giudice sul piano del riscontro del maggior grado di soddisfazione dei creditori, prima ancora che alla valutazione di convenienza, da parte di questi ultimi, sottostante alla manifestazione o meno dell'adesione alla proposta. Le risorse esterne possono essere sia quelle volte ad aumentare l'attivo del debitore, che quelle volte a diminuire il passivo o comunque il fabbisogno.

È frequente che l'apporto di risorse esterne, in qualunque forma offerto, sia sottoposto alla condizione sospensiva del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato minore. Ciò evidentemente per consentire al debitore di dimostrare ai creditori la convenienza della proposta. Per aumentare la percentuale di pagamento offerta ai creditori, può intervenire un terzo, che metta a disposizione dei creditori alcuni suoi beni, mediante il rilascio di garanzie, come fidejussioni, garanzie autonome, pegni o ipoteche su beni propri. Il terzo potrebbe anche impegnarsi direttamente verso i creditori (cd. assuntore) a pagare delle somme a scadenze e per importi predeterminati, aumentando la percentuale di pagamento dei creditori chirografari⁶.

La lettera a) del comma 1 del decreto legislativo n.136/2024 è intervenuta sul comma 2 dell'art. 74 (Proposta di concordato minore) al fine di chiarire il concetto di "risorse esterne" ivi indicato. È apparso infatti più aderente alla ratio della disposizione, oltre che più facilmente accertabile dal tribunale – con conseguente riduzione del procedimento di ammissione – fare riferimento all'incremento dell'attivo disponibile al momento della domanda piuttosto che all'aumento della soddisfazione dei creditori.

Mentre nella versione originaria l'art. 74 si focalizzava sull'obiettivo del concordato minore come strumento per superare la crisi in modo rapido e con una tutela equilibrata dei creditori, con le modifiche introdotte dal D.lgs.n.136/2024 viene precisato ulteriormente che **lo scopo è garantire il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale**, introducendo criteri più stringenti per l'omologazione e un maggior coordinamento con il piano di ristrutturazione. Si evidenzia anche un allineamento alla normativa europea, con un'attenzione speciale al principio di sostenibilità del piano per il debitore e alla protezione dei creditori, in particolare quelli pubblici. Può avere accesso alla procedura di concordato minore, seppure

⁵ MANCINI A. su *Il Caso.it*, *Sovraindebitamento: una prima lettura del 'correttivo-ter' (d. lgs. 13 settembre 2024 n.136)*, pubblicato settembre 2024

⁶ Michelotti F. *Codice commentato* Wolters Kluwer Italia S.r.l.



limitatamente a quella di tipo liquidatorio, il debitore, fideiussore e/o socio coinvolto nella gestione dell'impresa, in quanto rientra nella categoria residuale prevista dall'art. 2 c.1 lett. c) CCII di *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*.

In tal caso il debitore, non avendo più alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare, potrà definire con detto strumento l'intera propria posizione debitoria che deriva sia da debiti personali, sia da debiti di natura non consumeristica⁷.

1.3. Differenze e analogie tra Concordato minore e altri strumenti di regolazione della crisi

Il Concordato minore è mutato notevolmente rispetto all'accordo di ristrutturazione dei debiti, contenuto della Legge n. 3/2012: il CCII ha voluto completare il processo evolutivo dell'istituto, anche dal punto di vista nominalistico, eliminando la possibilità di accedervi al consumatore, in vista del fatto che l'istituto si presta maggiormente a situazioni di sovraindebitamento più complesse, caratterizzate in particolare dallo svolgimento di un'attività produttiva (imprenditoriale o professionale)⁸.

La disciplina del Concordato minore si basa sul modello di procedure concorsuali maggiori; infatti, per quanto non previsto dalla sezione III del CCII, a norma del comma 4 dell'art. 74 CCII, si applicano le disposizioni relative al Capo III (Concordato preventivo, artt. 84-91), che prevedono un diverso meccanismo di voto a seconda che si tratti di Concordato liquidatorio o di Concordato in continuità aziendale.

La prima versione della Legge n. 3/2012 prevedeva un accordo di composizione della crisi prettamente negoziale, analogo all'art. 182 bis L.F., considerando che i creditori avrebbero potuto aderire alla proposta del debitore altrimenti avrebbero dovuto essere integralmente soddisfatti. Con le modifiche di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il regime dell'accordo è stato conformato a quello di una procedura concordataria in senso proprio.

⁷ Si richiama la sentenza del Tribunale di Trento 4 novembre 2022 nella quale *"Può essere ammesso alla procedura di concordato minore liquidatorio anche il soggetto che non abbia mai svolto attività d'impresa ma, pur tuttavia, risulti essere stato, in qualità di socio e di amministratore, fideiussore di società di capitali, in quanto per quest'ultima ragione non risulta qualificabile come "consumatore" ed in quanto, per la prima di dette ragioni, non opera nei suoi confronti la preclusione di cui all'art. 33, quarto comma, CCII che prevede che la domanda di accesso a quella procedura (come quella di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti) risulta inammissibile se presentata da un imprenditore che sia stato cancellato dal registro delle imprese. In tal caso, non avendo però il debitore un'attività professionale o imprenditoriale da continuare, potrà avervi accesso, ai sensi del secondo comma dell'art. 74 CCII, solo ove la sua domanda preveda l'apporto di risorse esterne in grado di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"*.

⁸ F. ROLFI, Il Concordato minore, in AA.VV., Il nuovo sovraindebitamento, 2019



Si possono notare diverse analogie tra le due procedure, soprattutto dal punto di vista procedimentale; sia nel Concordato minore che nel Concordato preventivo, infatti, in entrambe le procedure è indispensabile la presentazione di una domanda di accesso alla procedura in Tribunale (per il Concordato minore tramite un Organismo di Composizione della Crisi, per il Concordato preventivo direttamente in Tribunale), dopodiché vi è una fase istruttoria e di valutazione di ammissibilità della proposta e della fattibilità del piano, infine è necessaria l'approvazione da parte dei creditori (attraverso una deliberazione assunta a maggioranza) e la proposta è soggetta ad omologazione da parte del tribunale competente.

Le analogie tra le due procedure si individuano anche nel fatto che entrambe sono dirette alla prosecuzione dell'attività professionale o imprenditoriale, costituendo la liquidazione (giudiziale o controllata) *extrema ratio*; infatti, già in passato la giurisprudenza di merito e di legittimità⁹ avevano evidenziato il carattere di procedura concorsuale dell'accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, proprio in virtù dell'analogia normativa e degli obiettivi comuni dei due procedimenti¹⁰.

Con le modifiche apportate dal D. lgs. n.136/2024 il legislatore ha rilevato che le finalità del concordato minore necessitavano di una definizione più precisa per allinearsi al quadro generale del CCII e per integrare principi derivanti dalla normativa europea. Nello specifico:

- È stato chiarito che il concordato minore non deve solo servire a superare la crisi del debitore, ma deve farlo offrendo il miglior soddisfacimento possibile per i creditori, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
- Si è sottolineata l'importanza di uno strumento che non sia eccessivamente gravoso per il debitore, ma che, allo stesso tempo, rafforzi le garanzie per i creditori, in particolare quelli pubblici. Questo è particolarmente rilevante considerando le difficoltà emerse nella pratica nell'ottenere il consenso dei creditori in determinate situazioni.

Inoltre, il legislatore ha voluto armonizzare il concordato minore con altri strumenti previsti dal Codice, rendendolo più flessibile ma anche più trasparente, al fine di evitare abusi o utilizzi impropri.

Così come nell'art. 84, comma 1, del CCII, in tema di Concordato preventivo, anche nel Concordato minore in continuità vige la regola della *absolute priority rule* (art. 75, comma 2 CCII).

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la

⁹ Tribunale Grosseto, 9 maggio 2018; Tribunale Rimini, 19 aprile 2018; Cass. I, 12 aprile 2018, n. 9087; Tribunale Ancona, 15 marzo 2018

¹⁰ N. Rumine e AA.VV., *Formulario della crisi d'impresa e insolvenza*, Giuffrè 2022.



causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese. Tale disposizione consente la distribuzione della parte eccedente il valore che si otterrebbe con la liquidazione dell'attivo (al netto di tutti i costi, inclusi quelli generali di procedura) in maniera libera, purché la proposta ai creditori assicuri alle classi di rango superiore un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori, secondo il criterio della *relative priority rule*.

I crediti di lavoro di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c. fanno eccezione alla richiamata regola, essendo prevista la soddisfazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente.

1.4. Le prime fasi della procedura del Concordato minore

Le prime fasi relative all'analisi della situazione di sovraindebitamento rivestono un'importanza fondamentale in quanto fin dal principio, è indispensabile effettuare un'attenta valutazione preventiva della situazione finanziaria del debitore che si trova in uno stato di sovraindebitamento, per determinare se sia possibile intraprendere la strada del Concordato minore o avvalersi di altri strumenti di regolazione della crisi.

1.4.1 Il ruolo dell'Advisor

Tra le prime fasi della procedura è importante che il debitore si avvalga della consulenza di un professionista di fiducia (Advisor), che possa compiere un'attenta valutazione dell'analisi dei debiti, degli attivi e delle risorse finanziarie disponibili del debitore. L'Advisor, infatti, è il professionista o la società che fornisce consulenza in materia fiscale, legale, economico-finanziaria, che affianca il debitore sovraindebitato nell'individuazione della procedura adeguata, esaminando e predisponendo tutta la documentazione necessaria, e che lo assiste nella predisposizione e nella presentazione della proposta all'OCC designato.

Consiglio pratico: prima di scegliere l'OCC per conto del debitore assistito, è opportuno che l'Advisor confronti i Regolamenti dei vari OCC in rassegna, potendo essere molteplici le differenze di comportamento, di competenze, nonché di compensi, tra un Organismo e l'altro.

Al momento della presentazione dell'istanza all'OCC, l'Advisor (se presente) dovrà innanzitutto verificare l'effettiva residenza del debitore, che quest'ultimo non abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad altre procedure di sovraindebitamento, e appurare che si tratti effettivamente di un soggetto non consumatore, e comunque rientrante nei soggetti previsti dall'art. 2, lett. d), CCII (laddove si tratti di impresa minore, sarà opportuno confrontare gli ultimi tre bilanci di esercizio, o le scritture contabili e fiscali obbligatorie).



Dopo aver effettuato tutte le visure necessarie (Agenzia delle Entrate-Riscossione, catasto, cassetto fiscale Agenzia delle Entrate, Conservatoria dei RR.II., Camera di Commercio, P.R.A., protesti, carichi pendenti e procedure esecutive mobiliari ed immobiliari in Tribunale, Comune, Centrale rischi presso la Banca d'Italia, cassetto previdenziale Inps, Inail, etc.) per verificare e quantificare i debiti ed evidenziare importi, garanzie, privilegi, ipoteche e calcolo interessi, l'Advisor deve predisporre un elenco dei creditori esponendo per ognuno gli importi, anagrafiche, indirizzi, email e PEC.

È essenziale, poi, che l'Advisor (se presente) esamini e verifichi anche l'eventuale contenzioso civile e fiscale pendente e ricostruisca la posizione fiscale del debitore, verifichi gli atti di disposizione dei 5 anni precedenti e i potenziali atti eseguiti in frode ai creditori e predisponga insieme al debitore, l'elenco dei documenti attestanti le spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia.

La ricostruzione delle spese necessarie, nell'ambito del processo di Concordato minore per un debitore sovraindebitato, è fondamentale in modo da dimostrare il regolare svolgimento della vita familiare e, al contempo, garantire l'attuazione del piano di rientro Concordato con i creditori. In tal modo il legislatore ha inteso da un lato, permettere al debitore di mantenere una dignità sociale e di reintegrarsi nella società; dall'altro, assicurare che il piano di rientro finanziario sia rispettato ed eseguito.

Consiglio pratico: a titolo esemplificativo, alcune delle spese considerate necessarie possono includere:

- spese per le utenze domestiche, che includono le spese per il gas, l'energia elettrica, l'acqua e altre spese simili necessarie per il funzionamento quotidiano di una casa;
- spese per il trasporto legate all'attività lavorativa svolta dal debitore e alle esigenze della sua famiglia. Possono includere il costo dell'abbonamento al trasporto pubblico, il carburante, l'assicurazione, il bollo dell'auto e spese simili;
- spese alimentari e mediche: queste spese possono variare in base alle condizioni di salute dei membri della famiglia. Sono previste spese per il cibo, le necessità personali e le spese mediche;
- spese per l'alloggio che comprendono l'affitto o il pagamento del condominio e spese connesse all'alloggio;
- spese per l'istruzione, qualora ci siano membri della famiglia che frequentano scuole o istituti educativi.

Utile strumento per avere dei parametri di riferimento per la quantificazione delle spese per il mantenimento familiare è fornito dall'ISTAT, che nel suo sito web fornisce delle tabelle di calcolo tramite le quali è possibile personalizzare la ricerca ed ottenere dei parametri specifici sul calcolo delle condizioni economiche e delle spese necessarie per il sostentamento delle famiglie in base alla zona di residenza.



È importante considerare che la quantificazione di queste spese deve rientrare nei limiti degli standard ordinari, giacché il giudice esaminerà l'elenco delle spese proposte dal debitore per valutarne la fattibilità e la congruità nel contesto del piano finanziario.

Una volta organizzata la predetta documentazione, l'Advisor deve accuratamente:

- analizzare le cause dell'indebitamento;
- verificare la diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni proporzionate alla capacità di restituzione;
- verificare le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni;
- individuare il periodo di insorgenza del debito e dell'insolvenza;
- esaminare gli eventuali atti impugnati dai creditori;
- predisporre l'elenco analitico delle attività e relative valutazioni (immobili/mobili, crediti, saldi c/c e titoli, etc.);
- indicare le ragioni a supporto della convenienza della proposta di Concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- analizzare la solvibilità degli eventuali garanti e le garanzie da loro apportate;
- predisporre la proposta, unitamente a tutti gli allegati, evidenziando le somme a favore dei creditori, le scadenze e le modalità di pagamento, le ragioni a supporto della fattibilità e della ragionevole durata.

Nel merito, si faccia riferimento al *Vademecum operativo degli Advisor*, periodicamente aggiornato e pubblicato nella sezione OCC del sito web dell'ODCEC di Roma.

La nuova disciplina dell'art. 6 CCII, espressamente dedicata alla "Prededucibilità dei crediti", rappresenta una involuzione della normativa rispetto alla prassi invalsa con le procedure della precedente Legge n.3/2012, escludendo il compenso professionale del legale che assiste il debitore e dell'Advisor finanziario, figura come si è visto, spesso necessaria e imprescindibile nella costruzione del piano riguardante situazioni di crisi di imprese commerciali ed agricole sottosoglia. La miniriforma del 2020 aveva ampliato il perimetro dei crediti prededucibili, con la modifica dell'art. 13 comma 4-bis della Legge n.3/2012, stabilendo la prededucibilità dei "crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti", mentre nella formulazione finale della norma, l'art. 6 CCII menziona



come prededucibili, solo i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC (gestore), non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore¹¹.

Con il D.lgs. n. 136/2024 resta invariato l'art. 6 comma 1 lett. b) e c) del CCII che riguarda i crediti sorti "in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione", mentre viene rimodulata la lett. d) attinente la prededuzione per i crediti sorti "*in occasione*" di procedure.

Con la modifica dell'art. 6 comma 1 lett. d) del CCII, il correttivo-ter specifica che il beneficio della prededuzione compete ai crediti legalmente sorti "*durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata o successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, nonché al compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi*" e viene aggiunto un (non marginale) inciso finale, che riconosce la prededuzione anche ai crediti dei professionisti nominati "*dal debitore per il buon esito dello strumento*".

Per la prededuzione delle prestazioni rese dai professionisti nominati dal debitore, il significato da attribuire alla perifrasi "*per il buon esito dello strumento*", dovrebbe essere inteso come "*regolare e indispensabile attuazione*" dello stesso, con conseguente beneficio per le prestazioni di supporto alla fase attuativa / esecutiva del procedimento.

Occorre, infine, considerare che, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CCII, la prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure, nonché evidenziare che l'art. 6 comma 1 lett. d) del CCII, che estende il beneficio ai crediti per i professionisti nominati dal debitore, si applica anche alle procedure in corso (art. 56 comma 4 D.lgs.n.136/2024).

1.4.2. Il ruolo dell'OCC (Gestore della procedura)

Nella disciplina del Concordato minore, il ruolo dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) inteso come Gestore della procedura, è di fondamentale importanza e si estende attraverso diverse fasi della procedura.

Il Gestore OCC svolge un ruolo centrale nel Concordato minore, assistendo il debitore (o il suo Advisor) nella stesura della proposta, nella presentazione della domanda, e fornendo supporto cruciale al giudice nelle varie fasi del processo. La sua funzione è quella di garantire che la procedura si svolga in modo equo e trasparente, rispettando le leggi e gli interessi di tutte le parti coinvolte.

¹¹ MANCINI A. *Sovraindebitamento: dall'accordo ex l. 3/2012 al concordato minore*, Crisi d'Impresa e Insolvenza 29 agosto 2022



Consiglio pratico: nel merito, si faccia riferimento al *Vademecum operativo dei Gestori della Crisi*, periodicamente aggiornato e pubblicato nella sezione OCC-del sito web dell'ODCEC di Roma.

Dopo la prima fase di audizione del debitore, il Gestore OCC deve celermente circolarizzare a creditori e debitori le richieste di precisazione crediti e debiti ed eseguire tutte le visure, anche con l'ausilio delle credenziali Spid del debitore o con rilascio di delega, fondamentali per verificare e quantificare i debiti, facendo emergere tutti gli importi, le garanzie, i privilegi e le ipoteche.

È opportuno, nonché importante per il rispetto dei ruoli dei vari soggetti incaricati, che il Gestore aggiorni costantemente il referente OCC (almeno ogni 3/6 mesi) sullo stato di avanzamento della procedura mediante una relazione che evidenzi anche eventuali criticità emerse.

Per una maggiore completezza delle informazioni finanziarie del debitore, è utile altresì che il Gestore OCC proceda con l'accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei Rapporti Finanziari ex artt. 492 bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. mediante presentazione di apposita istanza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate accompagnata da delega espressa del debitore o da autorizzazione resa dal Tribunale di Roma.

Una novità significativa introdotta con il correttivo ter riguarda il potenziamento degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), che possono accedere alle banche dati pubbliche per verificare la situazione economica del debitore, aumentando l'efficacia delle valutazioni e delle soluzioni proposte. In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 68 consente agli OCC di consultare l'anagrafe tributaria e le centrali dei rischi, garantendo una maggiore trasparenza e accuratezza nel processo di valutazione.

È di fondamentale importanza l'acquisizione di informazioni da parte dei Gestori, sin dal primo contatto con il debitore, finalizzate alla conoscenza di ogni situazione finanziaria di quest'ultimo, al fine di operare un corretto riscontro della documentazione dallo stesso presentata e di predisporre le relazioni di necessario corredo della domanda.

Il solo documento ufficiale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate permette di far emergere tutti i rapporti in essere al momento della richiesta di cui, sovente, neanche l'interessato conosce l'esistenza (c/c dormienti, carte di credito/debito mai utilizzate, deposito titoli, ecc.), o comunque situazioni particolari che il debitore intende celare.

Caso pratico: è accaduto durante lo svolgimento del ruolo di Gestore OCC di una procedura di Concordato minore (all'epoca Accordo di ristrutturazione dei debiti, ex Legge n. 3/2012) che, fin dal primo verbale di audizione del debitore e in altre e-mail e verbali successivi, sia stato richiesto *“eventuale deposito titoli in*



possesso del debitore istante”; sia il debitore che il suo legale (Advisor) hanno sempre ignorato tale richiesta finché, dopo alcuni mesi, non furono consegnati ai Gestori incaricati gli ultimi estratti c/c bancari da cui si potevano evincere vari accrediti con importi rilevanti relativi a “Dividendi azionari”, nonché successivi giroconti di detti importi al c/c della madre del debitore. A quel punto l’Advisor, vista l’insistenza dei Gestori OCC circa la richiesta di far firmare al debitore la delega per la richiesta di accesso alle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, ha presentato immediatamente la rinuncia alla procedura al referente OCC. In quel caso, con l’accesso alle banche dati dell’Anagrafe Tributaria, molto probabilmente sarebbero emersi i vari depositi titoli detenuti dal debitore il quale, evidentemente, celava colpevolmente importanti risorse finanziarie alla procedura di sovraindebitamento, in danno ai creditori.

2. La proposta di Concordato minore

La norma sul Concordato minore richiede chiaramente che il piano proposto sia fattibile, il che significa che deve essere ragionevolmente possibile per il debitore attuarlo, anche dal punto di vista economico. Questo implica che le previsioni del piano, comprese le stime di realizzo e la valutazione dei beni destinati al piano, devono essere tali da consentire l’effettivo raggiungimento delle percentuali promesse nel piano stesso. Questa valutazione di fattibilità è cruciale e va oltre la semplice convenienza, poiché considera se il piano possa essere attuato con successo entro i termini previsti, rispetto alle alternative come ad esempio la liquidazione.

In sintesi, la fattibilità del piano è un requisito fondamentale nel Concordato minore proprio perché è considerato e valutato durante le diverse fasi della procedura, sia dal Gestore OCC che dal giudice, per garantire che il piano stesso possa essere attuato con successo.

Il Gestore non deve predisporre personalmente la proposta di Concordato, ma può lavorare insieme all’Advisor del debitore per definire i dettagli della proposta stessa, che può includere la ristrutturazione dei debiti, i piani di pagamento, la cessione di attività o altre modalità per soddisfare i creditori.

Il Gestore deve anche attestare se i beni su cui alcuni creditori esercitano il diritto di prelazione siano sufficienti per garantire il soddisfacimento integrale di tali creditori. In caso contrario, deve valutare le implicazioni e consentire il degrado parziale dei diritti di prelazione.

Il Correttivo ter è intervenuto sul comma 3 dell’art. 74, modificando il contenuto della proposta di concordato minore; infatti se prima il concordato aveva contenuto libero, e doveva indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, ora la proposta deve prevedere il



soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. Tale modifica è stata introdotta per allineare la procedura alla disciplina dettata per gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche al fine di migliorare l'applicazione dell'istituto.

Il Correttivo-ter interviene sull'art. 74 CCII anche in tema di classamento dei creditori, chiarendo nell'ultimo periodo del terzo comma che *"la formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi"*, ciò che marca la differenza forse più rilevante con il concordato preventivo in continuità aziendale nel quale il classamento dei creditori è obbligatorio.

Già con il Decreto Legislativo n. 147/2020 è stata introdotta la possibilità, a scelta del debitore, di formare classi di creditori, soprattutto per coloro che detengono garanzie prestate da terzi. Questo principio di uguaglianza tra i creditori di una classe è essenziale per garantire una distribuzione equa dei fondi disponibili e per evitare favoritismi o discriminazioni nei confronti di specifici creditori (art. 74, comma 3 e art. 76 comma 2 CCII). Le classi di creditori devono essere costituite seguendo il principio della omogeneità, che si riferisce alla similitudine nelle disposizioni giuridiche e negli interessi economici dei creditori all'interno di ciascuna classe

Il debitore è obbligato a suddividere i creditori in classi nei seguenti casi:

1. *Creditori con Garanzie di Terzi* (art. 85, comma 2 CCII): quando ci sono creditori che sono titolari di garanzie prestate da terzi, come ad esempio una fideiussione fornita da un garante esterno, essi devono essere obbligatoriamente inseriti in una classe separata rispetto agli altri creditori che non godono di tali garanzie; tale divisione è necessaria perché la loro posizione economica è diversa, in quanto possono ottenere il rimborso da parte del garante in modo diverso rispetto ai creditori senza garanzie;
2. *Concordato minore in continuità* (art.85, comma 3 CCII) quando il Concordato minore mira a mantenere la continuità dell'attività dell'impresa è obbligatorio suddividere i creditori in classi;
3. *Concordato minore liquidatorio con crediti tributari e previdenziali* (art.85, comma 2, CCII), se il Concordato minore coinvolge creditori che detengono crediti tributari o previdenziali che non saranno integralmente soddisfatti, oppure se i creditori saranno soddisfatti in parte attraverso metodi diversi dal pagamento in denaro (per es. permuta) è obbligatoria la suddivisione dei creditori in classi.

L'inserimento di concetti esistenti e quindi noti agli operatori e agli interpreti, agevola l'applicazione dell'istituto e riduce il rischio di inefficienza normalmente collegato ad incertezze applicative. Viene inoltre



ulteriormente precisato, per far fronte a dubbi emersi in sede di prima applicazione, che l'obbligatoria formazione delle classi riguarda solo i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

2.1. La documentazione e il trattamento dei crediti privilegiati (art.75 CCII)

Come indicato dall'art. 75, comma 1, del CCII, il debitore deve allegare alla domanda una serie di documenti (ove disponibili) atti a dimostrare la reale situazione aziendale o professionale del sovraindebitato.

Il primo e più importante documento che deve essere allegato alla domanda di Concordato minore è costituito dal piano, di cui non è richiesta (come nella Legge n.3/2012) l'allegazione della attestazione di fattibilità da parte del gestore della crisi, nominato dall'OCC.

Il piano di Concordato minore contiene la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, indicando, come e in quali tempistiche le risorse interne e/o le eventuali risorse esterne saranno rese disponibili ed utilizzate per adempiere alla proposta.

Dovranno inoltre essere descritte le cause del sovraindebitamento e le iniziative da adottare per il suo superamento, sia che si preveda la continuazione dell'attività, sia che si preveda la liquidazione del patrimonio del debitore, sia che si preveda l'intervento di un terzo che apporti risorse attive esterne o che si assuma le passività ristrutturate o una parte di esse.

Al fine di consentire ai creditori di esprimere un consenso informato sulla proposta di Concordato minore, sarà necessario illustrare, nel piano, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria o comunque, dovrà essere esplicitato che il trattamento proposto ai creditori, non è per loro inferiore a quello che avrebbero nell'alternativa liquidatoria (con il recente intervento legislativo, rispetto all'alternativa della liquidazione controllata).

Tale profilo sarà anche oggetto di esame da parte del gestore della crisi, nominato dall'OCC, nella relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, lettera d).

Il piano dovrà inoltre indicare i pagamenti da eseguire per adempiere al Concordato, e tutti gli atti dispositivi dei beni del debitore e di terzi, finalizzati all'esecuzione del Concordato.

Tale analitica indicazione è necessaria per poter assicurare, nel periodo posteriore all'omologazione, che il debitore disponga dei beni e delle somme destinate all'esecuzione del Concordato, in base all'art. 81, comma 3, è, altresì, necessaria per esentare dai reati di bancarotta (ex artt. 322, c. 2 e 323 CCII) i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione del Concordato minore ai sensi dell'art. 324 CCII.

Il piano si distingue dalla domanda, dal ricorso e dalla proposta, in quanto la domanda è rivolta al tribunale ed è contenuta nel ricorso, che rappresenta l'atto processuale con cui il debitore chiede che venga aperta la



procedura e sin dalla sua proposizione che il tribunale omologhi il Concordato, mentre la proposta è un atto di natura negoziale rivolto ai creditori, nel quale il debitore – o il terzo – si assume l'impegno ad eseguirlo in caso di approvazione da parte dei creditori e di omologazione da parte del tribunale.

Nel comma 1 dell'articolo 75 viene richiesto l'obbligo di allegazione, a pena di inammissibilità della domanda di Concordato minore, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni Irap e delle dichiarazioni annuali Iva concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto una minor durata. È da ritenere che il riferimento al triennio si colleghi alla verifica delle soglie dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d) CCII, che definiscono i requisiti dell'imprenditore minore per l'accesso alla procedura di Concordato minore.

La documentazione in esame non può essere prodotta parzialmente, non solo perché la completezza e l'attendibilità della documentazione è oggetto di specifica valutazione da parte del gestore della crisi, nominato dall'OCC nella relazione particolareggiata ma anche perché l'assenza della documentazione rende inammissibile la domanda di concordato.

Considerato che la tipologia di soggetti che possono essere ammessi al Concordato minore è assai ampia, i documenti e le scritture che debbono essere allegati alla domanda di Concordato minore dovrebbero essere quelli cui il soggetto è obbligato in base alla normativa vigente (risulterebbe ovvio considerare che almeno per il professionista, per gli studi professionali associati, per i lavoratori autonomi diversi dai professionisti, per il debitore civile non consumatore e per l'imprenditore agricolo non collettivo, non si possa esigere la produzione dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatoriamente previste per le imprese commerciali non minori). Tuttavia, anche nei casi in cui non sia fiscalmente obbligatoria la tenuta di scritture contabili e la redazione dei bilanci (si fa riferimento ai soggetti in contabilità semplificata) si ritiene opportuna sempre la necessità di allegare una situazione finanziaria/patrimoniale ed economica del sovraindebitato al fine di non veder rigettata la procedura per insufficiente produzione di documentazione.

Nel caso in cui il debitore abbia omissso la presentazione di dichiarazioni fiscali cui è obbligato in base alla normativa tributaria, è da ritenere che debba procedere alla presentazione delle relative dichiarazioni tributarie, anche se tardive o nulle secondo la normativa tributaria, in quanto la mancanza dei documenti è sanzionata dalla norma dall'art. 77 CCII a pena di inammissibilità della domanda.

Importante, è inoltre, una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del sovraindebitato, che va riconciliata con l'elenco dei creditori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 75 del CCII. Per le imprese tenute alla contabilità generale è sufficiente allegare una situazione patrimoniale ad



una data di riferimento, dalla quale possano emergere i dati contabili dell'attivo e del passivo, un conto economico dal quale possano emergere i costi e i ricavi e un rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite.

Con il correttivo ter viene allineata la definizione di situazione economico-patrimoniale e finanziaria a quella inserita nelle altre disposizioni del Codice e modifica la menzione degli atti di straordinaria amministrazione con quella, più consona, di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

È inoltre prevista l'elencazione di tutti i creditori che deve contenere, le rispettive cause di prelazione, nonché l'indicazione delle somme dovute a ciascun creditore, e (novità introdotta con il CCII) anche l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti.

Inoltre, è necessaria l'indicazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni. L'obiettivo è da ricercare nella necessità di verificare che il debitore non abbia compiuto atti fraudolenti, volti a ridurre il patrimonio in vista della presentazione della domanda di Concordato minore.

Il riferimento all'art. 94 comma 2 CCII ha lo scopo di individuare gli atti che devono essere indicati nell'allegato, ovvero i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere tutti gli atti effettuati eccedenti l'ordinaria amministrazione. Tale elencazione ha solo carattere esemplificativo, ritenendo che la nozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione riguarda tutti quegli atti in grado di incidere negativamente sul patrimonio del debitore. Il riferimento temporale del quinquennio anteriore alla presentazione della domanda individua gli atti che sono potenzialmente oggetto di azione revocatoria ordinaria o di azioni di annullamento.

La lettera e) del comma 1 dell'art. 75 CCII, infine, prescrive necessariamente l'allegazione della documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. Per il calcolo delle spese di sostentamento del nucleo familiare, è opportuno indicare tutti i costi effettivamente sostenuti mensilmente dalla famiglia, poiché tale valore è utile per comprendere la quota indispensabile per il mantenimento della famiglia e, quindi, da non destinare nella proposta ai creditori.



Lo scopo è di verificare quanta parte del patrimonio del debitore e soprattutto quanta parte dei suoi redditi e delle sue entrate possa essere destinata al soddisfacimento dei creditori, ritenendo che occorra assicurare in via prioritaria la copertura delle spese correnti necessarie per il mantenimento proprio e della sua famiglia.

In conclusione, nel piano dopo aver descritto la situazione economico-finanziaria dell'operatore economico, sarà necessario riportare le cause del sovraindebitamento, e la dimensione della crisi, nonché le modalità di soddisfazione parziale dei creditori. Si procederà dunque ad esporre la strategia di intervento, ossia le misure da attuare per il recupero dell'attività professionale o imprenditoriale, ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economica e finanziaria del debitore, anche a mezzo di altri soggetti e/o di nuovi finanziamenti.

Riguardo le strategie di intervento da attuare, ossia le misure da attuare per il recupero dell'attività professionale o imprenditoriale, le stesse potrebbero consistere nel trasferimento della sede dell'attività imprenditoriale o professionale in immobili meno costosi; nella riduzione o sostituzione dei veicoli utilizzati per l'attività imprenditoriale o professionale, al fine di conseguire dei risparmi di esercizio, e anche nuove risorse con la loro vendita; nella riduzione del personale, e/o del loro orario di lavoro; nella modifica delle modalità di gestione dell'attività imprenditoriale o professionale in modo da renderla meno costosa (acquisti a costi minori, impegno nel reperimento di nuovi clienti, intervento di un finanziatore esterno, coinvolgimento di un garante) e/o più profittevole (aumento marginalità, volumi di vendita, ecc.), trattandosi a tutti gli effetti di un piano di risanamento.

Le strategie di intervento potrebbero riguardare anche le modalità di impostazione della vita della propria famiglia prevedendo per esempio il trasloco in una abitazione meno costosa, la vendita delle vetture utilizzate per gli spostamenti privati, conservandone una sola, l'eliminazione delle spese familiari non essenziali l'indicazione dei beni mobili e immobili e delle eventuali attività finanziarie da realizzare.

Qualora vengano coinvolti altri soggetti sarà necessario indicare i nominativi, la descrizione della misura in termini di obiettivi e di contenuti, la tempistica di realizzazione dell'intervento articolato per fasi, se necessario, gli effetti dell'intervento in termini monetari.

Riguardo i nuovi finanziamenti, potrebbe essere utile precisare le loro caratteristiche, in termini di tipologia del finanziamento (es. mutuo con ipoteca, prestito bancario), condizioni, tempistica, natura del soggetto finanziatore, e suoi obiettivi e condizioni¹².

¹² Massimiliano Di Pace - Le procedure per il superamento delle crisi da sovraindebitamento dopo il d.lgs. 83/2022 – Maggioli Editore, 2022



Le modifiche apportate all'art. 75 dal D. Lgs. n.136/2024 pongono l'attenzione sul piano che deve includere dettagli più rigorosi sulla sostenibilità economica e sull'equità del trattamento dei creditori. È stata ribadita la necessità di un parere positivo da parte del professionista indipendente, che deve essere scelto tra figure con requisiti più stringenti. La modifica elimina ambiguità precedenti sull'indipendenza del professionista, rafforzando la trasparenza e la protezione dei creditori contro possibili conflitti di interesse.

Le modifiche all'articolo 75 sono state giustificate dall'esigenza di:

- Rendere più rigoroso e dettagliato il contenuto del piano:
 - La necessità di maggiore trasparenza nei piani di ristrutturazione è stata sottolineata, con particolare attenzione agli obblighi di informazione verso i creditori. Il piano deve ora descrivere in modo dettagliato le modalità di soddisfacimento dei crediti e la fattibilità economica, con un'analisi approfondita dei flussi finanziari.
 - È stata rafforzata la centralità del professionista indipendente, che ha un ruolo chiave nella valutazione della sostenibilità del piano. Le modifiche hanno chiarito i requisiti di indipendenza e professionalità di questa figura, per garantire maggiore credibilità e protezione dei creditori.
- Prevenire conflitti di interesse:
 - La relazione sottolinea l'importanza di eliminare dubbi interpretativi circa l'indipendenza del professionista incaricato. Il correttivo specifica che il professionista deve essere iscritto ad albi o elenchi professionali qualificati (avvocati, commercialisti o esperti contabili), evitando ambiguità che in passato avevano portato a scelte di figure non sufficientemente competenti o imparziali.
- Equilibrio tra tutela dei creditori e sopravvivenza dell'impresa:
 - Si è voluto rafforzare il concetto di equità del trattamento dei creditori, introducendo criteri più dettagliati che il piano deve rispettare per essere approvato. Ad esempio, il piano non può peggiorare la posizione dei creditori rispetto a quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale.
- Conformità alle direttive europee:
 - Le modifiche riflettono l'esigenza di allinearsi alla direttiva europea sull'insolvenza, che sottolinea la necessità di fornire ai debitori strumenti di ristrutturazione efficaci e di assicurare una gestione trasparente della crisi d'impresa.



2.2. Trattamento dei crediti privilegiati

Nel contesto del Concordato minore, è importante sottolineare alcune disposizioni che riguardano i crediti muniti di una causa legittima di prelazione, ossia privilegio, pegno, e ipoteca, tra cui si evidenziano quelli tributari e previdenziali. Queste disposizioni mirano a garantire una giusta distribuzione dei pagamenti nei piani di Concordato minore, proteggendo i creditori privilegiati e assicurando un trattamento equo e proporzionale.

Ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII, analogamente a quanto previsto nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, i crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC (Gestore) nella sua relazione.

Il riferimento al "valore di mercato" sembra certamente frutto di una "svista" del legislatore a seguito del correttivo ter. Infatti, con il D. Lgs. 136/2024 viene abbandonata la formula del "valore di mercato" del bene su cui insiste la prelazione a favore del "valore di liquidazione" quale parametro di riferimento nel contesto della valutazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il riferimento al "valore di liquidazione" (contenuto nell'art.87 CCII) costituisce con il recente intervento legislativo, un parametro essenziale per valutare la convenienza delle proposte di sovraindebitamento rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. Di conseguenza, il tribunale, nell'autorizzare o approvare la proposta del debitore, dovrà vagliare in modo più stringente che il piano non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto al valore che otterrebbero in caso di liquidazione controllata. La nuova disciplina rafforza pertanto anche il ruolo del tribunale, che assume una funzione più attiva nel processo decisionale. Il giudice non potrà più limitarsi a prendere atto delle perizie prodotte dalle parti, ma dovrà esaminare in modo approfondito la congruità del ragionamento seguito dai tecnici e delle conclusioni raggiunte.

La novità apportata dal correttivo ter sta nella precisazione che il "valore di liquidazione" deve essere inteso come quello realizzabile attraverso una procedura di liquidazione controllata. Questo chiarimento elimina ogni possibile incertezza interpretativa in merito alla determinazione del valore in oggetto, stabilendo che esso non deve rappresentare una stima ipotetica o soggettiva, ma deve essere ancorato alla concreta realizzazione che i beni potrebbero consentire se fossero alienati nell'ambito di una procedura giudiziale di liquidazione. Tale valore, quindi, deve essere stimato considerando le modalità e la durata probabile della



liquidazione, spesso caratterizzate da tempi più lunghi e risultati economici meno favorevoli rispetto ad altre forme di liquidazione¹³.

L'oggetto della relazione estimativa sarà dato dal valore netto realizzabile dalla liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la prelazione. In altri termini dovrà essere indicato in che misura il creditore prelazio può essere soddisfatto dalla liquidazione dei beni su cui si esercita la prelazione. Tale indicazione non concerne soltanto i creditori muniti di privilegio speciale, di pegno o di ipoteca, ma anche quelli muniti di privilegio generale. Pertanto, il gestore della crisi, chiamato a redigere la relazione estimativa, è tenuto a simulare un riparto finale nella procedura di liquidazione controllata al fine di verificare se con la massa mobiliare attiva netta è possibile procedere – e in che misura – alla soddisfazione dei creditori privilegiati, senza dimenticare la collocazione sussidiaria sugli immobili per i crediti che ne sono dotati.

La degradazione in chirografo dei creditori prelati incipienti (e la convenienza del Concordato minore rispetto all'alternativa liquidatoria) potrà essere effettuata anche nella relazione estimativa, ma dovrà essere presente nella domanda di Concordato minore (e nel relativo piano) nella quale è opportuno collocare in un'apposita classe tali creditori degradati al chirografo.

Pertanto, il credito del creditore prelazio potrà essere suddiviso in due parti: la parte capiente, che dovrà essere collocata in una classe e ricevere un trattamento pari al pagamento integrale, la parte incapiente, che dovrà essere collocata in chirografo e ricevere un trattamento che - di regola - sia assicurato da risorse esterne.

Il correttivo ter inserisce nell'art.75 il comma 2-bis con il quale, anche all'interno del concordato minore, si consente al debitore persona fisica che vi accede, di essere autorizzato dal giudice a proseguire nel pagamento del mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale, analogamente a quanto avviene nell'ambito del piano del consumatore. La disposizione intende così consentire il salvataggio dell'abitazione principale anche nella procedura in esame eliminando una ingiustificata disparità di trattamento tra il debitore che accede al piano del consumatore e quello che accede al concordato minore. L'OCC deve comunque attestare che l'esclusione dell'immobile non leda i diritti dei creditori, applicabile solo agli immobili infracapienti. Dunque l'OCC deve attestare anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. Sul punto occorre sottolineare che questa facoltà non è tuttavia identica a quella analoga, prevista per il consumatore, in forza dell'art. 67, comma 5,

¹³ BENASSI F. *Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel codice della crisi: per chi suona la campana?* in *Ristrutturazioni Aziendali*, 28 novembre 2024



dove non sembra richiesta alcuna attestazione né è necessaria una valutazione di capienza rispetto a quanto sarebbe ricavabile dalla liquidazione del bene.

Nel caso di Concordato minore con continuità, se il credito ipotecario o pignoratizio ha ad oggetto beni strumentali per l'attività aziendale (ad esempio un locale in cui viene svolta l'attività), la proposta può prevedere il rimborso delle rate alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su tali beni strumentali, sempre che il debitore abbia adempiuto alle proprie obbligazioni alla data della presentazione della domanda di Concordato, o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data (art. 75, comma 3, CCII).

Il Correttivo ter interviene anche sul comma 3 dell'art. 75 eliminando, nella parte iniziale del comma, la parola "aziendale", in quanto ultronea, e inserendo l'avverbio "altresì" per sottolineare il fatto che la disposizione del comma 3 - che consente la prosecuzione del mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, è analoga a quella prevista dal comma 2-bis per l'abitazione principale.

Anche nel Concordato minore, così come nella ristrutturazione dei debiti, è vietato alterare l'ordine delle cause di prelazione: questo significa che i creditori con un rango superiore devono ricevere un trattamento migliore rispetto a quelli con un rango inferiore, garantendo una graduazione tra i crediti di diverso rango.

Infine, in ragione del fatto che il concordato minore è utilizzabile anche dal professionista, la possibilità di prosecuzione del mutuo con le modifiche apportate dal D. Lgs. 136/2024 (Correttivo ter) viene estesa anche ai contratti garantiti da beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale.

2.3. Finanziatori o garanti delle obbligazioni assunte dal proponente

Nel caso in cui la proposta concordataria preveda la partecipazione di terze parti, come finanziatori o garanti delle obbligazioni assunte dal proponente nel piano di Concordato, è fondamentale che anche questi soggetti terzi sottoscrivano la proposta. Questo passo è cruciale per garantire che tutti i soggetti coinvolti abbiano accettato formalmente i termini e le condizioni del piano concordatario e si siano impegnati a rispettarli.

La sottoscrizione da parte dei terzi è una prova tangibile del loro impegno e consente di stabilire un legame giuridico tra il debitore e questi soggetti terzi. In questo modo, le obbligazioni e gli accordi previsti nel piano di Concordato diventano vincolanti per tutte le parti coinvolte, contribuendo a garantire l'attuazione del piano stesso.

Inoltre, la partecipazione dei terzi può essere essenziale per la realizzabilità del piano di Concordato, ad esempio, fornendo finanziamenti o garanzie che rendono il piano più credibile e fattibile. Pertanto, la



sottoscrizione da parte dei terzi è un passo importante nel processo di negoziazione e attuazione di un Concordato.

Consiglio pratico: è opportuno che il Gestore richieda al terzo finanziatore di firmare apposita dichiarazione che attesti la capacità finanziaria e la provenienza delle somme messe a disposizione della procedura, e comunque ne accerti la capacità finanziaria.

2.4. Trattamento dei crediti tributari e previdenziali

Anche i crediti tributari e previdenziali, se privilegiati, devono ricevere un trattamento minimo garantito, conforme a quanto previsto per tutti i crediti con privilegio. In caso di pagamento parziale, devono essere inclusi obbligatoriamente in una classe separata.

Ritenuto che l'art. 74 comma 4 CCII recita che *“per tutto quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili”* è possibile l'applicazione dell'art. 88, comma 1, del CCII, per cui la proposta può prevedere il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie (es. Inps ed Inail) e dei relativi accessori, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Inoltre, se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza assistenza e assicurazioni obbligatorie. Infine, se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

2.5. Vincolatività degli accordi preesistenti

Gli accordi precedentemente raggiunti tra il debitore e il creditore, cioè quelle obbligazioni assunte prima che una persona o un'impresa si trovi in una situazione di sovraindebitamento, potrebbero non essere vincolanti nella procedura, in quanto potrebbero impedire l'accesso alla procedura stessa. Gli accordi



preesistenti possono includere mutui, prestiti, contratti di locazione, cessioni del quinto, debiti commerciali o qualsiasi altro tipo di obbligazione finanziaria.

Nel contesto di un Concordato minore è possibile richiedere la rinegoziazione dei termini di tali obbligazioni, come per esempio la riduzione dei tassi di interesse, la dilazione dei pagamenti o altre soluzioni atte a ridurre il debito complessivo. In questo modo, tutti i creditori hanno la garanzia di essere trattati equamente poiché il patrimonio del debitore viene utilizzato in modo proporzionale per soddisfare tutti i creditori.

2.6. Flessibilità della proposta di Concordato minore

La flessibilità nei contenuti della proposta di Concordato minore è fondamentale perché permette di adattare la proposta stessa alle specifiche esigenze dell'azienda o del professionista sovraindebitato. Ciò significa che possono essere negoziati accordi più o meno complessi, a seconda delle circostanze, che possono includere dilazioni dei pagamenti, nuove garanzie, remissioni parziali dei debiti o altre soluzioni.

3. L'avvio del procedimento di Concordato minore

Gli artt. da 76 a 79 regolamentano la fase introduttiva di tale procedimento, che sono stati anch'essi parzialmente integrati dal D.lgs. n.136/2024.

3.1. La presentazione della domanda di accesso alla procedura del Concordato Minore (art. 76 CCII)

La disciplina della presentazione della domanda e soprattutto dell'attività dell'OCC (Gestore) è stata modificata. Nel primo comma dell'art. 76 si è rimediato all'erroneo rinvio per quanto concerne i soggetti legittimati, in alternativa all'OCC, a presentare la domanda di concordato minore, ai gestori della crisi anziché agli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito dal D.M. 202/2014. Si trattava peraltro di errore evidente, posto che il D.M. era già citato nel testo ora corretto.

Al comma 2, nella relazione particolareggiata dell'OCC che deve essere allegata alla domanda, insieme a correzioni testuali, viene inserito alla lettera c) il riferimento all'indicazione dell'esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori, al fine di garantire l'effettività delle previsioni dell'art. 77 sull'inammissibilità dichiarata in presenza di tali atti. Alla lettera d) il riferimento "*convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria*" è sostituito dalla "*fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria*". Vengono soppresse le lettere f) e g) relative alla indicazione delle



percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento del credito, e la formazione delle classi, in quanto ricollocati al comma 4 dell'art. 74 diventando parte integrante del contenuto della proposta e non della relazione dell'OCC.

La domanda deve essere formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCII. La presentazione della domanda deve avvenire con difesa tecnica.

Nel concordato minore il patrocinio del difensore è obbligatorio, operando la regola generale sulla obbligatorietà della difesa tecnica posta dall'art. 9 comma 2 CCII: che dispone che *"Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio"*.

Il legislatore ha espressamente escluso l'obbligo di difesa tecnica nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (art.68 primo comma CCII – non è necessaria l'assistenza di un difensore), e non ha reso obbligatoria la difesa tecnica nella liquidazione controllata (art.268, primo comma - Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente) ma tale esclusione non è specificatamente indicata nel concordato minore, per cui l'assistenza del difensore munito di specifico mandato è sempre necessaria.

3.1.1. Il Tribunale Competente

La competenza del Tribunale è indicata nell'art. 27, comma 2 richiamato dall'art. 76, comma 1, nel quale si legge che il Tribunale competente è quello nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Il comma 3 dell'art. 27 precisa che il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

- a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
- c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante

Qualora la domanda fosse presentata innanzi ad un Tribunale non competente, sarà lo stesso a dichiarare, con ordinanza, la propria incompetenza.



Qualora nel circondario del Tribunale competente non ci fosse un OCC, il presidente del Tribunale, o un giudice da lui delegato, deve nominare un professionista o una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del CCII, individuandoli, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della L.27/01/2012 n. 3.

3.1.2. Il contenuto della relazione particolareggiata

Il nuovo comma 2 dell'art.76, relativo al contenuto della relazione particolareggiata dell'OCC che deve essere allegata alla domanda, è stato modificato alla lettera c) dove è stato inserito il riferimento all'indicazione delle eventuali esistenze di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori, al fine di garantire l'effettività delle previsioni dell'art. 77 sull'inammissibilità dichiarata in presenza di tali atti.

Alla lettera d) il riferimento alla *“valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria”* è stato sostituito dalla *“la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”*.

Le lettere f) e g) vengono soppresse, in quanto i dati richiesti attengono più al contenuto della proposta che non alla relazione dell'OCC.

Quindi, il nuovo contenuto della relazione particolareggiata di cui all'art. 76 comma 2, a decorrere dal 28 settembre 2024, è il seguente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;



Con il correttivo ter viene rimarcata l'importanza della relazione dell'OCC (Gestore) avvicinando di molto il contenuto della relazione a quella dell'attestazione resa dal professionista indipendente nelle procedure "maggiori".

La correttezza e completezza della relazione è essenziale per l'avvio della procedura: la mancanza, anche di uno solo, degli elementi di cui sopra rischia di determinare il rigetto, salvo richiesta di integrazione da parte del Giudice.

Con il correttivo ter, l'OCC (Gestore) nel verificare i dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, rafforza il suo ruolo di garanzia nei confronti dei creditori.

L'OCC (Gestore), in vista della proposta di falcidia o dilazione del credito di eventuali terzi finanziatori, nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore (art. 76, comma 3).

Qualora i crediti privilegiati siano oggetto di svalutazione, l'OCC (Gestore) è chiamato a fornire un'analisi, sia sulla convenienza della fattibilità del piano rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (nel rispetto della regola generale dettata dall'art. 75, comma 2),

Poiché l'alternativa della liquidazione controllata di norma comprende tutti i beni del sovraindebitato, nel caso in cui quest'ultimo, con il piano, non mettesse a disposizione tutto il proprio patrimonio o un valore equivalente, il piano non risulterebbe conveniente rispetto alla liquidazione. Il piano potrebbe essere ugualmente presentato, ma in caso di contestazioni da parte dei creditori, non sarebbe omologabile.

3.1.3. Effetti dopo il deposito

Con l'avvenuto deposito della domanda, ai sensi del comma 5 dell'art. 76, sono sospesi, *"ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del Codice civile"*.

Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

3.2. Inammissibilità della domanda (art. 77 CCII)

L'art. 77 dispone che la domanda è inammissibile se:

- mancano i documenti richiesti di cui agli art. 75 e 76;
- il debitore presenti requisiti dimensionali che eccedano i limiti di cui all'art. 2 comma 1, lett. d), nn. 1, 2, 3;



- se sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte
- risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori¹⁴.

Il legislatore, con il correttivo ter, al comma 1 dell'art. 78 ha disciplinato la procedura da seguire nel caso in cui la procedura sia dichiarata inammissibile. Con la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 78 è previsto che *“se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni degli art. 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti”*.

3.3. Il decreto di apertura della procedura del Concordato minore ed effetti dell'apertura della procedura (art. 78 CCII)

L'art. 78 disciplina il contenuto del decreto di apertura della procedura e taluni aspetti essenziali della stessa. Se la domanda è ammissibile il giudice dichiara, con decreto, l'apertura della procedura e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Il legislatore con il correttivo ter ha introdotto al comma 1 la facoltà del giudice di *“concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”* (sanando, così, eventuali criticità che potrebbero condurre ad un diniego di apertura) o produrre nuovi documenti simile a quanto previsto nel concordato preventivo.

Con l'ammissione si verificano gli effetti tipici del concordato: spossessamento attenuato, e applicazione delle misure protettive o cautelari su richiesta di parte.

Il suddetto decreto non è soggetto a reclamo (precisazione inserita con legge delega n. 20 dell'8 marzo 2019).

Secondo quanto previsto dal comma 2, primo periodo, con decreto il Giudice:

- a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

¹⁴ Tribunale di Roma 14/6/2023 Est. F. Miccio, laddove nella procedura di Concordato minore deve considerarsi inammissibile la proposta contenente la previsione di una durata eccessiva del piano, specie se eccedenti i cinque anni. Tribunale di Ferrara 4/7/2023 laddove nella procedura di Concordato minore, ritiene un obbligo per il proponente di mettere a disposizione dei creditori l'universalità dei suoi beni. Unica eccezione consentita in caso di continuità aziendale.



- b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
- c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta certificata (o altro servizio analogo qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1 – ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) le dichiarazioni favorevoli o contrarie alla proposta e le eventuali contestazioni;
- d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano se la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Il suddetto punto con il correttivo ter è stato ampliato e rimodulato prevedendo che, sempre su istanza del debitore, il giudice può discrezionalmente sospendere i procedimenti di esecuzione forzata, che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, può vietare le azioni esecutive e cautelari sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, e disporre altre misure idonee a conservare la integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, nel cui ambito potrebbe ritenersi ricompreso anche il divieto di acquisizione di prelazioni sui beni del debitore.

Il legislatore con questa modifica del punto d) dell'art. 78, ha reso il trattamento della sospensione delle procedure esecutive più in linea con gli altri istituti disciplinati da Codice della Crisi e dell'Insolvenza con l'espresso richiamo agli ulteriori effetti dati dalla protezione del patrimonio del soggetto sovraindebitato, rappresentati da 1) la sospensione delle prescrizioni, 2) la mancata verifica delle decadenze; 3) l'impossibilità di apertura della liquidazione controllata.

Per le azioni esecutive, quindi, è previsto un blocco totale della possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive, mentre per le azioni cautelari la preclusione opera per i soli sequestri conservativi, salvi quelli già autorizzati al momento dell'ammissione. Il divieto di acquisire nuovi diritti di prelazione viene a dettare un regime specifico rispetto a quello enunciato per il concordato preventivo dall'art.46 comma 5, CCII, mentre non è previsto come contenuto delle misure il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati per la semplice ragione che la stessa norma in commento prevede al comma 5 come effetto automatico dell'apertura della procedura lo spossessamento



attenuato del debitore, stabilendo l'inefficacia, rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice.

Si deve registrare una complessiva divergenza del contenuto delle misure protettive fissato dalla previsione in esame rispetto alla disciplina dell'art. 54 in quanto nel primo caso viene sottratta al giudice ogni discrezionalità sia nell'*an* della concessione sia circa il contenuto delle misure medesime, che è fissato a priori dalla legge, creando una sorta di automatismo indiretto tra domanda e concessione, essendo necessario il solo passaggio formale della richiesta.

Anche per le misure di cui alla previsione in esame opera il limite di durata massima stabilito dall'art. 8, sicché il termine di durata che l'art. 78 stesso viene a collegare al momento della definitività del provvedimento di omologazione deve essere comunque interpretato come condizionato al rispetto dell'art. 8, nel senso che le misure persisteranno sino al momento della definitività del provvedimento di omologa ma a condizione che la stessa intervenga entro dodici mesi dal provvedimento di ammissione¹⁵.

Nell'attuale disciplina dei primi due strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore civile (accordo di ristrutturazione e Concordato minore) è prevista, a differenza che nel passato, la possibilità per il debitore di richiedere, con apposita istanza, l'inibitoria per i procedimenti di esecuzione forzata, da disporsi, come sopra citato, con il decreto di apertura del procedimento. L'inibitoria ha efficacia sino al momento in cui diventa definitivo il provvedimento di omologazione del procedimento (lettera d del comma 2). La relazione illustrativa precisa che tale previsione ricalca la disciplina già dettata dal r.d. n.267 del 1942 in materia di Concordato preventivo.

È importante sottolineare come affinché possa essere disposta la sospensione è necessaria l'istanza del debitore. Il debitore, peraltro, oltre a non richiedere affatto la sospensione, potrebbe chiedere la sospensione solo di alcuni procedimenti e non di altri¹⁶.

La sospensione, quando disposta, inibisce, senza alcun dubbio, anche l'inizio e non solo la prosecuzione dell'esecuzione forzata.

Il comma 3 dell'articolo de quo, stabilisce che è compito dell'OCC, ossia del Gestore, curare l'esecuzione del decreto con cui il Giudice dispone l'apertura della procedura (comma 3). Le funzioni dell'OCC saranno svolte da un Commissario Giudiziale nei casi previsti dal comma 2-bis dell'articolo in questione, introdotto dal D.lgs.

¹⁵ F. Rolfi, in Codice commentato Wolters Kluwer Italia s.r.l.

¹⁶ Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 33 -2023/PC "*Espropriazione forzata e crisi da sovraindebitamento spunti di riflessione*" (approvato dalla commissione Studi Processuali il 20 marzo 2023), pag. 30 e segg.



17 giugno 2022 n. 83¹⁷, in attuazione della direttiva UE 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/06/2019.

Le ipotesi di nomina del Commissario Giudiziale sono le seguenti:

- a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- b) è proposta domanda di Concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, comma 2;
- c) la nomina è richiesta dal debitore.

In base al comma 4, come modificato dal correttivo ter, i creditori hanno l'obbligo di indicare un indirizzo PEC. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.

Con l'apertura della procedura si verifica il c.d. "spossessamento attenuato del debitore": gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori all'effettuazione della pubblicità del decreto (comma 5)¹⁸.

3.4. Le attività dell'OCC (Gestore) nell'ambito della procedura

L'OCC (Gestore), dopo aver accettato l'incarico conferito dal debitore, entro sette giorni, deve, ai sensi del comma 4 dell'art. 76, comunicare agli uffici fiscali, all'agente della riscossione e agli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, l'apertura della procedura. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali

¹⁷ La relazione illustrativa specifica che: *"I rilievi sollevati dal Consiglio di Stato sull'ambito di applicazione soggettivo della direttiva, con particolare riferimento alle imprese agricole, hanno stimolato una riflessione sulla necessità di una completa attuazione delle disposizioni europee anche per le imprese minori. In tale ottica è stata inserita nell'articolo 78 il comma 2-bis contenente le previsioni dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva sulla nomina del Commissario giudiziale. La disciplina del Concordato minore, infatti, affida le funzioni tipiche del commissario giudiziale all'OCC e cioè ad un organismo non di nomina giudiziale che è interessato dal debitore prima di presentare la domanda di Concordato. Tale peculiarità rendeva carente, per le imprese minori, l'attuazione della predetta disposizione della direttiva che impone, in presenza di determinate circostanze, riportate nella norma (ad eccezione della previsione di nomina su richiesta dei creditori che non è attuabile in quanto, secondo il diritto interno, le domande di accesso a strumenti di regolazione concordata della crisi, sono presentate esclusivamente dal debitore) la nomina di un professionista da parte dell'autorità giudiziaria."*

¹⁸ Tribunale di Trieste 19 maggio 2023 Est. Venier nella procedura di concordato minore c'è la possibilità di differire il termine entro cui l'OCC deve comunicare la proposta ai creditori in previsione della vendita di un bene immobile tramite procedura competitiva.

Tribunale di Treviso 2/5/2023 Est. Casciarri nella procedura di Concordato minore e condizione per l'ammissibilità della proposta di vendita diretta ad offerente predeterminato senza esperimento di procedure competitive.



crediti, ma soprattutto a comunicare la situazione debitoria all'OCC (Gestore), in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione.

La relazione illustrativa, con riferimento al Concordato minore, individua in capo all'OCC (Gestore) tre funzioni: due di natura procedimentale ed una terza esecutiva.

Nella prima fase del procedimento, come indicato nei paragrafi precedenti, l'OCC (Gestore) ha il compito di redigere oltre alla proposta, la relazione particolareggiata nella quale deve fornire tutte le informazioni di cui all'art. 76, comma 2, ed esprimere una valutazione sulla fattibilità della proposta e sulla sua convenienza rispetto alla liquidazione.

Nel caso di falcidia o dilazione del credito di eventuali finanziatori, importante sarà la parte della relazione sul merito creditizio. Merito creditizio che deve essere giudicato sulla base del comportamento assunto dal finanziatore al momento in cui ha erogato il finanziamento, valutando se il finanziatore abbia considerato, in quel momento, il reddito del debitore e l'incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo in misura non inferiore al doppio dell'indice ISTAT¹⁹.

Consiglio pratico: nella sezione *Crisi da Sovraindebitamento* del sito web dell'ODCEC di Roma, è presente un file Excel che consente di verificare il merito creditizio, quindi l'affidabilità di un qualsiasi soggetto che ha richiesto un finanziamento, al momento della concessione dello stesso.

La funzione di natura esecutiva, invece, è quella di *"ausiliare del tribunale nella gestione del procedimento"* poiché spetterà all'OCC (Gestore) l'esecuzione del decreto di apertura della procedura.

Il ruolo attribuito all'OCC (Gestore) di garante nei confronti del tribunale e dei creditori impone di sanzionare la condotta del componente dell'Organismo qualora vengano rese false attestazioni. È prevista la sanzione della reclusione da uno a tre anni e della multa da 1.000 a 50.000 euro nei confronti del componente dell'OCC che nella relazione di cui al secondo comma dell'art. 76 renda false attestazioni circa la veridicità dei dati contenuti nella proposta (art. 344 comma 3, CCII).

¹⁹ Nel merito, si segnala la sentenza n. 81/2023 del Tribunale di Napoli Nord del 11/01/2023 che delinea i confini del "merito creditizio". La pronuncia specifica, infatti, che il Giudice deve comunque e in ogni caso verificare la meritevolezza del debitore a prescindere dalla circostanza che l'istituto finanziatore abbia valutato o meno il merito creditizio.



3.5. Le attività dei creditori in ordine alla proposta (art. 79 CCII)

Con la legge n. 20 dell'8 marzo 2019²⁰ è stato riformulato il comma 1 dell'art. 79, colmando una lacuna della disciplina previgente in cui si prevedeva la possibile formazione di classi, ma nulla si diceva circa la loro incidenza sulla formazione della maggioranza. Il nuovo comma 1 prevede, invece, che quando vi sia la previsione di diverse classi di creditori, il Concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. Il nuovo comma 2 completa la disciplina, prevedendo ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi. Il comma 4, poi, allinea la disciplina di tale procedura a quella del Concordato preventivo (art. 266, comma 1), consentendo di derogare, in virtù di patto espresso, al principio dell'estensione degli effetti del Concordato ai soci illimitatamente responsabili.

Rispetto alla precedente disciplina, che richiedeva il voto favorevole di almeno il 60% dei creditori, il CCII dispone che il giudice per procedere all'omologa della proposta deve anche verificare se la maggioranza assoluta dei creditori abbia votato a favore.

L'art. 78, comma 2 lett. c, assegna ai creditori un termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di ammissione della proposta per far pervenire la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta e le eventuali contestazioni a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del D.lgs. n. 82/2005; in mancanza della dichiarazione nel termine assegnato, il consenso alla proposta deve intendersi prestato (art. 79 comma 3).

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, parteciperanno al voto solo qualora la proposta non preveda il pagamento integrale del credito e solo per la parte stralciata, al pari dei chirografari²¹.

²⁰ La legge 8 marzo 2019, n. 20, recante "Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155" prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

²¹ In merito al voto espresso dai creditori, interessante la posizione dell'INPS riguardo la possibilità per il lavoratore di avvalersi dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art.2 della Legge n.297/82. Se, sotto la vigenza della Legge n. 3/2012 con il messaggio n. 4968 del 24 luglio 2015, l'INPS aveva esteso e, conseguentemente impartito le istruzioni per l'intervento del Fondo di garanzia in favore del lavoratore dipendente di un datore di lavoro assoggettato ad una procedura – aperta – di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss. della Legge n. 3/2012 con la vigenza del D.lgs. 14/2014 il quesito potrebbe aver trovato una risposta nella circolare INPS n.70 del 26 luglio 2023. In tale circolare l'INPS passa brevemente in rassegna, descrivendone le principali caratteristiche formali e sostanziali, le diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento delineate dall'impianto normativo codicistico. Con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore nella circolare si legge che *"trattandosi di una procedura destinata al solo consumatore che abbia contratto debiti per far fronte ad esigenze personali o familiari, è da escludere che tale procedura possa dare titolo all'intervento del Fondo di garanzia"*. In relazione alla procedura di concordato minore la circolare opera un interessante distinguo a seconda che il lavoratore – creditore del proprio datore di lavoro,



I creditori possono tutelare la loro posizione con la dichiarazione di mancata adesione alla proposta di Concordato, evidenziando le loro contestazioni. Il CCII al riguardo pone dei limiti fissati nei commi 2 e 3 dell'art. 80.

Il primo limite attribuisce al giudice la facoltà di omologare il piano quando *“ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”*.

Il secondo limite, invece, dovrebbe riguardare qualsiasi categoria di creditori, quando questi abbiano con la loro condotta determinato o aggravato, colpevolmente, la situazione di indebitamento. Il creditore, in quest’ultima ipotesi, *“non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

4. L’omologazione della procedura di Concordato minore (art. 80 CCII)

L’art. 80 disciplina la fase dell’omologazione del Concordato minore, disponendo che, il tribunale, in composizione monocratica (analogamente al Concordato preventivo), previa verifica dell’ammissibilità (con il Decreto Legislativo n.136/2024 è stato eliminato dal comma 1 l’aggettivo “giuridica”, espunto dal Codice in ogni altra ipotesi in cui esiste la verifica giudiziale sull’ammissibilità delle proposte degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, idonei a creare problemi interpretativi che la riforma del 2019 ha inteso evitare), della fattibilità del piano, del raggiungimento della maggioranza e della mancanza di contestazioni, omologhi con sentenza il Concordato, ordinando per il provvedimento una idonea forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. A differenza di quanto previsto per il concordato preventivo, l’art. 80 non pone distinzioni nel contenuto del giudizio di omologazione a seconda che si tratti di concordato in continuità ovvero concordato liquidatorio. Con la stessa sentenza viene dichiarata chiusa la procedura.

a sua volta debitore sovraindebitato che ha domandato l’accesso alla procedura concorsuale minore – abbia espresso un voto a favore oppure non abbia espresso alcun voto o ancora abbia espresso un voto contrario alla proposta concordataria presentata dal debitore. Nelle prime due ipotesi, vale a dire nel caso in cui il lavoratore abbia espresso un voto a favore o non abbia espresso alcunché, la circolare ritiene che il lavoratore non possa richiedere l’intervento del Fondo di garanzia e ciò sulla scorta della considerazione per cui *“il Fondo è chiamato ad intervenire in sostituzione del datore di lavoro per la somme da questo dovute ai lavoratori e non anche per quelle da cui è stato da essi liberato”*. Diversamente nella terza ipotesi ossia in caso di voto contrario del lavoratore, secondo l’INPS questi – in considerazione della vincolatività dell’accordo omologato, per tutti i creditori, anche per quelli dissenzienti – può richiedere l’intervento del Fondo di garanzia. La circolare poi estende alla procedura di liquidazione controllata la possibilità di intervento del Fondo di garanzia in favore del lavoratore dipendente.



L'attivazione dell'organo giurisdizionale scaturirà da un impulso dell'OCC (Gestore) (o del commissario giudiziale se nominato), atteso che, a questi ultimi, devono pervenire le dichiarazioni di adesione e che solo questi organi possono verificare il formale raggiungimento delle maggioranze. Anche se non espressamente indicato, è immaginabile che, esaurito il termine per l'adesione dei creditori, l'OCC e per esso il Gestore, trasmetta al giudice una relazione informativa in cui vengono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti e l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto. La relazione apre la fase della valutazione giurisdizionale, rappresentando il presupposto dell'ulteriore prosieguo della procedura²².

La fase dell'omologazione, che si attiva in maniera automatica, si focalizzerà sulla ulteriore verifica della ammissibilità e della fattibilità del piano.

Se spetta infatti ai creditori valutare la proposta di Concordato minore sulla quale devono esprimere o meno il proprio consenso, sarà il giudice a verificare che, l'accordo tra debitore e creditori sia, non solo fattibile, ma anche giuridicamente ammissibile (ad esempio per il rispetto della graduazione dei crediti).

Anche nel Concordato minore al pari degli altri concordati non minori, il tribunale è chiamato a valutare il piano, sotto il profilo della fattibilità (non più espressamente definita come "economica" a seguito dell'epurazione di questo termine, imposta dal decreto delegato di recepimento D.lgs. n. 83 del 2022). Di conseguenza, la valutazione del tribunale sulla fattibilità del piano si arresterà alla *"non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati"*, e tale *"non manifesta inattitudine"* naturalmente dovrà permanere nel corso di tutta la procedura, sino all'omologa²³.

A differenza di quanto previsto nel concordato preventivo, nessuna attività è richiesta al debitore, con la conseguenza che una volta ricevuta la relazione dell'OCC (Gestore), il giudice procede d'ufficio.

Nella fase dell'omologazione il Giudice dunque provvede a:

- a) Verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano e della proposta di Concordato minore (art. 80, comma 1);
- b) Accertare l'effettivo raggiungimento del quorum di maggioranza di cui all'art. 79 (art. 80, comma 1);
- c) Sentire il debitore e l'OCC qualora vi siano contestazioni dei creditori e di qualunque altro interessato, sulla convenienza della proposta di Concordato minore (art. 80, comma 3);

²² F. ROLFI, *Il concordato minore*, in AA.VV., *Il nuovo sovraindebitamento*, Bologna-Torino, 2019

²³ Commento alla normativa di Giovanni Battista Nardecchia, *Il Fallimento*, n. 10, 1° ottobre 2022



- d) Valutare se, in caso di contestazioni, il credito dell'opponente possa ricevere, in esito all'esecuzione del piano, un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata (art. 80, comma 3);
- e) Valutare, in caso di mancata adesione da parte degli enti fiscali e previdenziali, quando questa sia determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza dei creditori, se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o previdenziale, sia conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata²⁴, anche sulla base delle risultanze della relazione attestativa dell'OCC (art. 80, comma 3); il D. Lgs. n.136/2024 all'art.20 interviene sul comma 3 sostituendo il riferimento all'alternativa liquidatoria con quello maggiormente chiaro dell'alternativa della liquidazione controllata, chiarendo alcuni dubbi giurisprudenziali su quale fosse l'alternativa liquidatoria;
- f) Risolvere ogni altra contestazione da parte dei creditori (art. 80, comma 3).

Dalla lettura dell'articolo si evidenzia chiaramente che, l'omologa del Concordato minore, sia subordinata alla concomitante verifica di una serie di presupposti ovvero **l'ammissibilità, la fattibilità del piano ed il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCII.**

Il vaglio dei su indicati presupposti si tradurrà in una reiterazione del controllo operato dal giudice in sede di apertura della procedura, con la differenza che la valutazione del giudice potrà basarsi su fatti e conoscenze potenzialmente più ampie per effetto delle eventuali osservazioni dei creditori e di ogni altro interessato, risultando quindi necessariamente più approfondita.

La norma privilegia le proposte di concordato che poggino sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sicché costituisce requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio l'apporto di apprezzabili risorse esterne, che consentano un grado di soddisfacimento dei creditori maggiore di quello assicurato dall'impiego del patrimonio esistente. Diversamente da quanto previsto per il concordato

²⁴ In giurisprudenza vi sono state numerose pronunce che si sono limitate a comparare la proposta di ristrutturazione con i risultati, ragionevolmente attesi dai creditori, derivanti dalla prosecuzione dell'eventuale esecuzione individuale pendente. Sul punto il Tribunale di Forlì del 29.8.2023 ha chiarito che *"in caso di contestazione della convenienza del piano, l'alternativa liquidatoria non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata, che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal Codice per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio"*. Nel caso di specie, il raffronto con l'alternativa della liquidazione controllata, tenuto conto dell'orientamento che limita a tre anni l'apprensione dei ratei di stipendio o pensione, ha condotto il giudice forlivese – in fattispecie in cui il debitore risultava privo di beni mobili e immobili ma titolare di reddito – ad affermare la convenienza della proposta di ristrutturazione ex art. 67 CCII sul presupposto che il debitore metteva a disposizione dei creditori una quota mensile dei propri stipendi futuri per un periodo superiore al triennio.



preventivo ed in considerazione della maggiore semplicità della procedura e della tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, non si è ritenuto, in questo caso, di quantificare l'incidenza dell'apporto esterno sulla misura del soddisfacimento dei creditori, lasciando tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice.

Sulla linea interpretativa dell'**ammissibilità** si ritiene opportuno, in questa sede, riportare alcune decisioni di Tribunali, relative all'omologa o meno della procedura di Concordato minore per l'imprenditore cessato. Il Tribunale di Ancona con decisione dell'11/1/2023, ha ritenuto che la cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese, non doveva risultare ostativa all'apertura della procedura, nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale *"la domanda di accesso alla procedura di Concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile"*. Infatti, secondo il Tribunale, la disposizione richiamata deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo, la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e, perciò, di natura non consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge. L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso "ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII" (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione controllata. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per debiti d'impresa di cui è rimasto onerato e l'unico strumento a ciò utile è il concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII. Si è espresso in termini analoghi anche il Tribunale di Rimini con decreto del 15 febbraio 2023, osservando che, escludere l'imprenditore individuale cessato anche dall'accesso alla procedura negoziale di Concordato minore (pur se di tipo liquidatorio), *"comporterebbe la inammissibilità, per lo stesso, di qualunque strumento di natura negoziale; per tale debitore l'esdebitazione sarebbe realizzabile esclusivamente con la liquidazione controllata, in aperto contrasto con la ratio ispiratrice della legge"*. Come pure il Tribunale di La Spezia del 19 maggio 2023, ha chiarito che, in relazione alla situazione debitoria definibile, *"una volta esclusa l'applicabilità*



al debitore della definizione di consumatore, appare conseguenza necessaria la fruibilità della procedura di Concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII", a conferma del carattere residuale ma inclusivo dello strumento del Concordato minore, destinato a regolare tutte le situazioni di debitore non consumatore. Ancora il Tribunale di Ferrara del 23 maggio 2023 afferma che, a fronte di una situazione di sovraindebitamento di non facile collocazione, riguardo la procedura regolatoria con cui definirla afferma implicitamente, fermo l'ambito ristretto dei debiti regolabili con lo strumento della ristrutturazione ex art. 67 CCII, riservato alle sole obbligazioni di natura consumeristica - tutte le altre situazioni debitorie devono poter rientrare nel perimetro del concordato minore (il cui ambito, evidentemente, è residuale e riservato a tutti gli "altri debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale", secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lett. c) richiamato dall'art. 74 comma 1, CCII). L'affermazione comporta l'ammissione del riconoscimento, nel sistema definito dal nuovo Codice, di un vero e proprio diritto del debitore ad almeno una delle procedure regolatorie e pattizie, ristrutturazione o concordato minore, in alternativa alla liquidazione controllata²⁵.

Diversa l'interpretazione del Tribunale di Bologna del 30 dicembre 2022, il quale nel dichiarare inammissibile la domanda di accesso alla ristrutturazione dei debiti in presenza di obbligazioni c.d. miste, ha osservato che la possibilità di conseguire il cd. fresh - start voluto dalla Direttiva Insolvency "è sempre garantita dalle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della Crisi, tenuto conto che non solo le procedure negoziali, ma anche la liquidazione controllata - alla quale si può certamente accedere indipendentemente dalla natura delle obbligazioni - consente di ottenere l'esdebitazione integrale (e di diritto) dei debiti decorsi tre anni dall'apertura (art. 278)", lasciando intendere che l'impossibilità di accedere alla ristrutturazione del consumatore od al Concordato minore non determina alcun pregiudizio al sovraindebitato, quantomeno in termini di accesso al beneficio dell'esdebitazione, in presenza della residuale procedura liquidatoria.

Da ultimo, proprio con riferimento alla ammissibilità, la Corte d'Appello di Firenze ha rimesso alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la soluzione di alcune questioni di diritto, tra le quali, quella che qui rileva, ovvero "se il disposto dell'art. 33, comma 4, CCII sia riferibile o meno anche all'imprenditore individuale e se determini inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio, con conseguente possibilità per l'imprenditore individuale cancellato con debiti derivanti anche dalla pregressa attività imprenditoriale di richiedere unicamente la liquidazione giudiziale controllata". La Corte di Cassazione si è pronunciata sul presupposto della qualifica di imprenditore come richiesta per accedere alla procedura di concordato minore (ulteriore questione sostanziale) ritenendo la questione priva del requisito della novità,

²⁵ Nota di Astorre Mancini su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29309 – pubblicato il 14/06/2023



trattandosi di applicare il principio di diritto affermato dalla Cassazione, con riferimento alla procedura di concordato preventivo, con sentenza n. 4329 del 20 febbraio 2020, in conformità alla precedente decisione n. 21286 del 20 ottobre 2015, che aveva evidenziato come *“il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10 L.F. impedisca al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l’anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere, stante la finalità non solo liquidatoria ma volta alla risoluzione della crisi d’impresa di quella procedura, il concordato preventivo, con conseguente inammissibilità della domanda presentata”*.

In sintesi il giudice, chiamato ad accogliere o meno la proposta, procederà alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti di accesso alla procedura (giurisdizione, competenza, veste del debitore, assenza di condizioni soggettive ostative, etc.), che il Codice sintetizza con l’espressione di **“ammissibilità”** (si ricorda che con il decreto correttivo ter è stato eliminato l’aggettivo **“giuridica”**), procederà al **vaglio di fattibilità del piano**, il quale, come sopra detto, non si traduce nell’acquisizione della certezza dell’assoluta fattibilità del piano, ma nella **verifica che lo stesso sia manifestamente adeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati** anche in termini temporali, assicurando il raggiungimento delle percentuali promesse (in termini di realizzo, di valutazione dei beni destinati allo stesso o, in caso di continuità, di previsione di flussi). Infine, procederà alla verifica dell’effettivo raggiungimento della **percentuale** stabilita all’art.79 CCII.

In tale sede potranno essere sollevate eventuali contestazioni circa la regolarità del voto (ad esempio, per la partecipazione al voto di soggetti per legge esclusi, per la esclusione di soggetti che rivendicano la veste di creditori, ma anche per effetto della deduzione - ad opera dei creditori - di vizi che affliggono le manifestazioni di voto e derivano da una falsa rappresentazione della situazione, eventualmente determinata da atti in frode del debitore)²⁶.

Ai presupposti di valutazione, sopra richiamati, si aggiungono altre due **condizioni**. La prima, che viene a porsi, è la verifica della mancanza di contestazioni, sempre richiamata nel comma 1 dell’art. 80. In particolare, nel caso in cui pervengano osservazioni o contestazioni da parte dei creditori, il giudice sarà chiamato a decidere sulle stesse, se del caso applicando la regola del c.d. *cram down*. Il giudice pertanto è chiamato ad esprimere un giudizio di **convenienza**, intesa come riconoscimento al singolo creditore, di un trattamento non peggiore rispetto all’alternativa della liquidazione controllata²⁷.

²⁶ ROLFI F. in *Codice commentato* Wolters Kluwer Italia s.r.l.

²⁷ MANCINI A., *Sovraindebitamento: dall’accordo ex l. 3/2012 al concordato minore*, in *Crisi di impresa e insolvenza*, 29 agosto 2022



Con riferimento alla regola del *cram down*, il comma 3 disciplina in modo parzialmente sovrapposto due distinti aspetti. Il primo riguarda il *cram down* vero e proprio che si attiva in presenza di contestazioni da parte di qualunque creditore sulla convenienza della proposta. Il secondo aspetto è sempre relativo al raggiungimento della maggioranza di legge, ma detta una disciplina indirizzata esclusivamente all'Amministrazione finanziaria o enti di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatoria (*cram down fiscale, previdenziale e contributivo*).

Il *cram down ordinario*, si basa su un giudizio comparativo tra il contenuto della proposta e le prospettive della liquidazione controllata, poiché viene richiesto dalla previsione che il trattamento offerto dalla proposta risulti "non inferiore" a tale alternativa.

Con il *cram down fiscale, previdenziale e contributivo* è prevista espressamente la possibilità per il tribunale di ricorrere all'omologazione forzata, in mancanza di adesione alla proposta concordataria da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza e quando la proposta è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In altri termini, in presenza del presupposto che la proposta di soddisfacimento sia conveniente rispetto alla liquidazione controllata (convenienza che deve risultare dalla relazione del gestore), è previsto che il voto espresso in senso negativo (o anche la mancanza di adesione) degli Enti in questione, venga ad essere trasformato in voto favorevole, computando conseguentemente il credito degli Enti stessi tra i crediti favorevoli, **alla sola condizione che tale operazione risulti decisiva per il raggiungimento delle maggioranze**. Si tratta di un meccanismo che neutralizza l'autonomia decisionale degli Enti pubblici, in quanto subordina la loro possibilità di esprimere un voto contrario alla sussistenza di una concreta prospettiva di miglior soddisfacimento in sede liquidatoria.

La ratio della norma dovrebbe essere quella di neutralizzare atteggiamenti di mera autotutela, che gli Enti, potrebbero esprimere con un voto contrario, al solo scopo di evitare possibili profili di responsabilità contabile²⁸. Occorre comunque rilevare che la "conversione" del voto rileva ai soli fini del computo delle maggioranze, potendo ritenere che la posizione degli Enti sia equiparata a quella di qualunque altro dissenziente, potendo essere contestata non solo la sussistenza della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, ma anche ogni altro ulteriore presupposto di ammissibilità.

²⁸ ROLFI, *Il concordato minore*, in AA.VV., *Il nuovo sovraindebitamento*, Bologna-Torino, 2019



Alla luce di ciò il giudice sarà chiamato ad operare un giudizio comparativo tra la proposta di Concordato e l'alternativa liquidatoria, e valutare se omologare ugualmente la proposta, in sole due circostanze:

- in caso di contestazioni da parte dei creditori, il Giudice, sentiti il debitore e l'OCC, può omologare la proposta di Concordato minore quando ritiene che l'opponente possa ricevere, all'esito dell'esecuzione del piano, un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata;
- in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria ed Enti, che sia decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza, il Giudice può omologare il Concordato, anche quando, nuovamente, reputi la proposta, anche sulla base della relazione demandata all'OCC, più conveniente per l'amministrazione rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (art. 80, comma 3).

La valutazione, decisamente complessa, sarà basata non solo sulla scorta della relazione dell'OCC, ma anche sulle eventuali controdeduzioni degli Enti interessati.

Con il decreto-legge n.69 del 13 giugno 2023, cosiddetto *Salva infrazioni*, convertito in Legge n.103 del 10 agosto 2023, il legislatore ha riconosciuto la necessità di limitare i casi in cui possono verificarsi omologhe forzose che potrebbero essere svantaggiose per i grandi creditori istituzionali. Per questo motivo, nell'articolo 1-bis (Disposizioni transitorie in materia di crisi di impresa in coerenza con i principi dettati dalla Direttiva UE 2019/1023), vengono stabilite alcune condizioni che devono essere soddisfatte affinché il tribunale possa procedere con l'omologa forzata degli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'articolo 63 CCII (Transazione su crediti tributari e contributivi).

Le condizioni principali previste da questa norma includono:

- L'adesione del creditore pubblico è determinante per raggiungere le percentuali richieste dagli articoli 57, comma 1 (60% dei crediti per gli accordi di ristrutturazione "ordinari") e 60, comma 1 (30% dei crediti per gli accordi di ristrutturazione agevolati) del CCII;
- La proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza o assistenza obbligatori, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, deve essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione in sede di omologa.

Inoltre, vi sono ulteriori condizioni:

- Gli accordi non devono essere di natura liquidatoria, ma devono prevedere la continuità aziendale.



- Il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione deve rappresentare almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti.
- Il soddisfacimento dei crediti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali deve essere almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

Queste condizioni riducono significativamente i casi in cui è possibile applicare l'omologa forzata e influenzeranno evidentemente il contenuto delle proposte future.

Poiché si fa esclusivo riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, regolati dagli art. 57 e ss CCII, non è ancora possibile affermare se tale novella, possa essere estesa anche alle procedure di sovraindebitamento.

La seconda condizione che il giudice dovrà verificare prima della propria decisione, che non direttamente menzionata dal primo comma dell'art. 80, è l'assenza di **atti in frode**, la cui rilevanza, come condizione ostativa, è evidenziata dal comma 6 dello stesso articolo, per cui, in presenza di atti in frode, il giudice non solo esclude l'omologa, ma riconosce legittimazione alla domanda di apertura della liquidazione controllata sia ai creditori sia al Pubblico Ministero.

Infine, con previsione speciale, il comma 4 esclude dall'ambito dei creditori legittimati ad opporsi ad omologa per ragioni di convenienza i creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento (ad esempio, concedendo credito con modalità incongrue rispetto al merito creditizio del debitore). Si fa evidentemente riferimento alla categoria dei creditori bancari, in relazione ai quali, il legislatore ha limitato la possibilità, non tanto di esprimere il proprio voto, ma di formulare opposizione all'omologa per contestare la convenienza della proposta in tutti casi in cui, il creditore, anche dissenziente, ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento. Tale condizione, permette al debitore di addivenire più facilmente all'omologa della proposta di concordato minore poiché impedisce all'istituto bancario, il cui voto sia risultato influente ai fini del raggiungimento della maggioranza, di bloccare attraverso un'opposizione la continuazione dell'attività di impresa o professionale.

L'esclusione concerne unicamente la possibilità di dedurre la non convenienza della proposta di Concordato, potendo invece il creditore in questione opporsi all'omologa sollevando ogni altro profilo di inammissibilità della stessa.



Il testo attualmente vigente ha eliminato l'inammissibilità dell'opposizione generalizzata, prevista dal testo originario del D.lgs. n. 14/2019 a carico del creditore "colpevole", il quale si vedeva privato della possibilità di proporre opposizione anche per fare valere vizi che riguardassero la mera ammissibilità della proposta.

La previsione ha un evidente carattere sanzionatorio ricollegandosi all'art. 76, comma 3, alla relazione presentata dall'OCC (Gestore), ed alla verifica che quest'ultimo deve svolgere sul merito creditizio del debitore, di cui il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, deve tener conto²⁹.

In caso di assenza o superamento di tutte le opposizioni, e, di ulteriore positivo vaglio di ammissibilità e fattibilità del piano, il Giudice procede all'omologazione del Concordato minore con un provvedimento che ha la forma della sentenza, disponendo che la stessa sia assoggettata a forme adeguate di pubblicità (viene pubblicata in un'apposita area del sito web del Tribunale, o del Ministero della Giustizia, e comunicata ai creditori), se necessario (nel caso di presenza di beni immobili o mobili) la trascrizione della sentenza di omologazione, e dichiara chiusa la procedura. Al pari di quanto accade per il Concordato preventivo, la procedura si chiude con la sentenza di omologazione, rimanendo l'esecuzione del Concordato al di fuori della sfera del tribunale.

Deve ritenersi frutto di una svista legislativa la mancata previsione del regime di impugnabilità della sentenza di omologazione. La lacuna può essere colmata applicando analogicamente quanto previsto per la ristrutturazione dei debiti del consumatore dell'art. 70, comma 8, che richiama la disciplina del reclamo di cui all'art. 51 avverso i provvedimenti di omologazione del relativo accordo.

4.1. Le conseguenze della sentenza di omologazione del Concordato minore

Le conseguenze della sentenza di omologazione del Concordato minore sono sostanzialmente le seguenti:

- 1) in linea con il Concordato preventivo, il Concordato minore della società di persone (inclusi i soci accomandatari delle società in accomandita per azioni) produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario (art. 79, comma 4), che restano obbligati nei limiti della proposta;
- 2) sempre in linea con il Concordato preventivo, non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore, e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto (art. 79, comma 5);
- 3) si attiva l'obbligo per il debitore di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano e al Concordato minore omologato (art. 81, comma 1);

²⁹ ROLFI, *Il concordato minore*, in AA.VV., *Il nuovo sovraindebitamento*, Bologna-Torino, 2019;



4) si attiva l'obbligo per l'OCC (Gestore) di vigilare sull'esatto adempimento del Concordato minore.

4.2. La sentenza che nega l'omologazione del Concordato minore e le sue conseguenze

Il giudice può rigettare la domanda o perché la ritiene inammissibile o perché ritiene di non omologare il Concordato.

La domanda deve essere considerata **inammissibile** (e ciò avviene in una fase precedente la fissazione dell'udienza per la votazione e pertanto non vi è l'apertura della procedura) nel caso in cui:

- non sia prodotta integralmente la documentazione indicata dagli artt. 75 e 76, sopra descritta³⁰;
- il debitore presenti requisiti dimensionali che eccedono i limiti dell'imprenditore minore (requisito soggettivo);
- il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti, ovvero ne abbia già beneficiato per due volte;
- risultino accertati atti di frode (art. 77)³¹.

Non risulta specificatamente regolata la disciplina della pronuncia di inammissibilità che impedisce l'apertura della procedura. La lacuna può essere colmata considerando che, questa statuizione, equivale ad una mancata omologazione sul piano del rigetto della domanda, e quindi il Giudice debba provvedere con decreto motivato, nel rispetto del contraddittorio con il debitore e l'OCC (Gestore).

³⁰ Si richiama il decreto del Tribunale Ivrea del 7 marzo 2023, Est. Papalia, con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di accesso alla procedura di Concordato minore, nella quale è allegata una relazione dell'OCC carente di motivazione su punti rilevanti (generiche e astratte cause della situazione di sovraindebitamento, assenza delle indicazioni sulla diligenza assunta dai debitori nell'assumere le proprie obbligazioni, omissione dell'attestazione della valutazione della diligenza da parte dei garanti; carenza in ordine alla completezza della documentazione; richiami astratti in riferimento alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria).

³¹ Si richiama la sentenza del Tribunale di Parma del 26/08/2021, che esclude la sussistenza di "atti in frode ai creditori", legittimanti la revoca del decreto emesso ex art 10 L. n. 3/2012, quando l'atto con finalità protettive (nella specie la costituzione di un fondo patrimoniale), stipulato svariati anni prima dall'accesso alla procedura di sovraindebitamento ed oggetto di azione revocatoria ex art 2901 c.c. da parte di un creditore, sia stato correttamente evidenziato dal debitore nel ricorso introduttivo così da consentire una completa informazione del ceto creditorio ed una corretta valutazione della proposta di accordo, e la sentenza n.4613 Cassazione civile, sez. I, 14 Febbraio 2023, con la quale la Corte ha dichiarato legittima la valutazione operata dal tribunale che ha ribadito la qualità di atto in frode della donazione della nuda proprietà (e in quanto tale, ostativo dell'omologazione di un accordo di composizione della crisi) posto in essere dal debitore. In particolare, nei confronti del creditore ipotecario, il quale, per effetto dell'esdebitazione conseguente all'omologazione, avrebbe perso il diritto di soddisfarsi sulla nuda proprietà trasferita alle donatarie, «quantomeno per le somme eccedenti quelle offerte in sede di accordo».



Nel caso in cui le verifiche che il Giudice ha condotto ai fini dell'omologazione del Concordato minore, portino al convincimento che la procedura non possa essere conclusa positivamente, il Giudice decide di **non omologare il Concordato minore** (art. 80, comma 5).

In tale caso il giudice provvede, con decreto motivato, a:

- 1) dichiarare l'inefficacia delle misure protettive eventualmente accordate in occasione del decreto di apertura della procedura del Concordato minore (ex art. 80, comma 5);
- 2) dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e seguenti del D.lgs. n. 14/2019 solo se:

- a) vi sia stata un'istanza del debitore in tal senso (ex art. 80, comma 5);
- b) in alternativa, vi sia stata una frode del debitore, e pertanto una richiesta di procedura liquidatoria da parte di un creditore, o del Pubblico ministero (ex art. 80, comma 6);
- c) se sia stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per la procedura di liquidazione controllata (benché tale circostanza non sia espressamente indicata dall'art. 80, comma 5, è logico che tale verifica debba essere compiuta dal giudice, alla luce del richiamato comma 5).

Per il decreto di rigetto dell'omologa, ai sensi dell'art. 80 comma 7, è espressamente prevista la possibilità di impugnazione ex art. 50 alla Corte d'Appello, nel rispetto del regime di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c., sempre che non sia stata contestualmente pronunciata la sentenza che apre la liquidazione controllata; in quest'ultimo caso va impugnata la sentenza che apre la liquidazione, con lo strumento di cui all'art. 51.

Benché il codice non identifichi chi può presentare reclamo, è evidente che i richiedenti possano essere i creditori, il debitore e i terzi interessati (fra cui potrebbe esservi anche l'OCC). Competente a conoscere del reclamo è il tribunale in composizione collegiale di cui non può fare parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

5. L' esecuzione del Concordato minore (art. 81 CCII)

L'art. 81 disciplina l'esecuzione del Concordato minore che, nella fase dell'attuazione, presenta notevoli differenze rispetto all'accordo ex art. 13 della Legge n. 3/2012:

- si consideri, in primo luogo, che non è più prevista la nomina di un liquidatore, essendo il debitore, tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, sotto la vigilanza dell'OCC (Gestore) che provvederà a relazionare al Giudice ogni sei mesi, e che verrà interpellato per la risoluzione di eventuali



questioni applicative e, ulteriormente, quando necessario, potrà rivolgersi al Giudice per un suo intervento, in merito alle problematiche sopraggiunte nel corso dell'esecuzione.

- in sede di omologa il giudizio più pregnante di fattibilità resta demandato al Giudice, mentre l'OCC (Gestore), nella propria relazione particolareggiata, limita la propria indagine alla *"completezza ed attendibilità della documentazione"* ed alla *"convenienza del piano"*, parere che appare complesso ed articolato e nel caso della continuità aziendale poiché lo stesso deve avere un carattere non solo finanziario, ma anche industriale, dovendo contenere un esame dei costi e dei ricavi prospettici, e una serie di indicazioni sulle attività che si andranno a svolgere, tenendo conto del mercato di riferimento e nel contempo dei motivi che hanno portato alla situazione di crisi.

Infatti, se, nell'ambito del Concordato minore liquidatorio, la fattibilità del piano può ritenersi di più agevole accertamento, nel Concordato in continuità il giudizio richiede un'attenta analisi e valutazione dei risultati prospettici attesi dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale, per la quale il Giudice dovrebbe poter contare sulle competenze aziendalistiche dell'OCC (Gestore) o dell'eventuale commissario giudiziale da lui nominato.

Si ritiene, dunque, che nell'ambito del Concordato minore in continuità, l'OCC (il Gestore) fin dalla propria relazione, decida comunque di procedere con un penetrante controllo dei dati forniti dal debitore, allargando l'analisi al conto economico previsionale del piano, così da fornire al giudice elementi a sostegno del giudizio di fattibilità da esprimere in sede di omologazione.

Il giudice determina gli atti necessari per il puntuale adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inefficacemente tale termine, il tribunale pronuncia la risoluzione del Concordato omologato.

Rappresentano cause di risoluzione anche la mancata integrale esecuzione del piano ed il sopravvenire di congiunture che rendano lo stesso inattuabile, senza che sia più possibile modificarlo in modo da far sicuramente conseguire ai creditori quanto a loro è stato promesso.

La norma, allineata a quanto previsto dall'art. 71 commi 4 e 6, per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, precisa (anche al fine di responsabilizzare l'OCC (Gestore) in ordine al regolare esercizio dei suoi compiti di collaborazione e vigilanza), che nella liquidazione del compenso all'OCC il giudice tenga conto della diligenza dimostrata, potendo perfino giungere ad escludere il diritto al compenso nel caso in cui il rendiconto non sia approvato.



5.1. Le attività del debitore durante l'esecuzione del Concordato minore

Il debitore è tenuto a fare tutto ciò che è in suo potere per attivare il piano omologato dal tribunale procedendo alle vendite e alle cessioni previste. L'OCC (Gestore) vigila sull'adempimento corretto del piano, risolve eventuali difficoltà, ritenendo, se necessario, sottoporle al giudice per ottenere istruzioni.

Dopo il decreto di apertura e durante la procedura di Concordato minore, quindi, il debitore conserva la gestione della propria attività d'impresa o professionale, sia pure sotto la vigilanza dell'OCC (Gestore) o, se nominato, dal commissario giudiziale, potendo compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza necessità di autorizzazioni.

A seguito dell'apertura della procedura, il debitore può compiere liberamente i soli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza la necessaria autorizzazione del giudice, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto. (cd. spossessamento attenuato: art. 78, comma 5 CCII).

I pagamenti e gli atti di disposizione dei beni effettuati in violazione del piano Concordato non hanno validità legale nei confronti dei creditori che avevano diritti precedenti al momento in cui è stata effettuata la pubblicità, come previsto nell'articolo 78, comma 2, lettera a). In altre parole, se il debitore compie pagamenti o trasferimenti di beni che vanno contro il piano di Concordato e che danneggiano i creditori precedenti, tali azioni non saranno riconosciute come valide e non potranno essere opposte ai creditori che avevano diritti preesistenti al momento in cui è stata effettuata la pubblicità. Questo comma mira a proteggere i creditori anteriori e a garantire l'efficacia del piano di Concordato.

Nel periodo tra il deposito della domanda ed il decreto di apertura della procedura, il debitore deve astenersi da condotte incompatibili con le previsioni contenute nella proposta e nel piano di Concordato o che possano, comunque, pregiudicare i creditori. Riguardo agli atti urgenti che non possono attendere l'omologazione, si ritiene opportuno applicare per analogia le forme di cui all'art. 94, CCII³² ai sensi dell'art.

³² Art. 94 Effetti della presentazione della domanda di Concordato

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al Concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al Concordato.

3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.



74 comma 4 del CCII che applica al concordato minore le norme del concordato preventivo in quanto compatibili.

Il debitore è responsabile della gestione delle operazioni di vendita o trasferimento di beni attraverso procedure competitive, anche con l'aiuto di esperti nel settore, sotto la supervisione e la collaborazione dell'OCC (Gestore) il tutto sulla base di stime (eccetto il caso di beni di modesto valore) eseguite da operatori esperti, ed in ogni caso, assicurando adeguate forme di pubblicità, che permettano la massima informazione e partecipazione degli interessati.

La definizione di "procedure competitive" contenuta nel CCII, come anche si evince anche dallo studio pubblicato dal Consiglio del Notariato nel mese di marzo 2023 da una parte conferma la natura coattiva della vendita, dall'altra sembra escludere la vendita a trattativa privata come forma di liquidazione/cessione dei beni inclusi in un Concordato.

Le forme delle procedure competitive non sono rigide (nelle norme non è richiamato un obbligo legale di pubblicazione sul PVP o sui siti autorizzati di cui all'art. 173 ter disp. att., né un rinvio alla documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c.) ed è solo prevista la facoltà di avvalersi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC (Gestore), sulla base di stime condivise con il predetto professionista, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati, non apparendo pertanto automaticamente mutuabile la copiosa e consolidata giurisprudenza in ambito di operazioni di vendita in esecuzione forzata.

5.2. Le attività dell'OCC (Gestore) durante l'esecuzione del Concordato minore

L'OCC (Gestore) vigila sull'esatto adempimento del Concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice, inoltre ha il compito di:

- Vigilare sull'esatto adempimento del piano;
- Controllare le vendite e le cessioni dei beni del debitore e collaborare con lui al fine del buon esito delle operazioni;

4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.

5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.

6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.



- Risolvere eventuali difficoltà;
- Sottoporre al giudice i problemi sorti in sede di esecuzione;
- Riferire per iscritto al giudice ogni 6 mesi;
- Presentare una relazione finale completa di rendiconto al termine dell'esecuzione;
- Trasmettere la richiesta del debitore di proroga dei termini per il compimento delle misure previste dal piano;
- Segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

In altre parole l'OCC (Gestore) vigila sull'esecuzione della procedura e - laddove si proceda a cessioni, per le quali è necessario il ricorso a procedure competitive - collabora con il debitore, per curare evidentemente gli aspetti tecnici preminenti (a titolo esemplificativo, e certamente non esaustivo, curare gli aspetti della vendita competitiva, o richiedere al giudice di ordinare al conservatore la cancellazione dei vincoli e dei gravami sui beni oggetto di liquidazione), posto peraltro che non è prevista la figura del liquidatore.

Con riferimento alla relazione al giudice per iscritto ogni 6 mesi il gestore dovrà riferire (in merito alla relazione e alla segnalazione di fatti rilevanti Sent. N. 27/2023 rep. 48/2023), sullo stato dell'esecuzione della procedura.

Nella relazione, che conterrà gli estremi della procedura, i dati dell'istante, del Gestore e dell'Advisor se presente, nonché gli importi dell'attivo e del passivo, le garanzie, viene altresì presentata la descrizione delle attività svolte e di quelle previste, oltre eventuali osservazioni e note relative alle operazioni svolte nel periodo, nonché i provvedimenti del Tribunale.

Si riporta un modello di Relazione semestrale, tratto dalla documentazione dell'OCC del ODCEC di Milano.

Relazione Semestrale al 30-06-XXXX/31-12-XXXX

Pratica n.	
Istante	
Advisor	
Data di presentazione	
Gestore	
Tipo di procedura incardinata	
Attivo	€
Passivo	€
Stima importo attribuibile ai creditori con procedura	€
Presenza di garante / Finanza esterna (entità importo)	
Documentazione caricata in Fallco	SI/NO (si ricorda di caricare la documentazione disponibile)



Breve descrizione delle attività svolte

Breve descrizione delle prossime attività previste

Eventuali note, osservazioni, provvedimenti del Tribunale (omologa, apertura liquidazione, etc) e nel caso data del provvedimento

Terminata l'esecuzione, l'OCC (Gestore), sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Nella relazione finale sono esposte analiticamente:

- il risultato delle operazioni contabili;
- le autorizzazioni straordinarie eventualmente richieste ed il relativo esito;
- dell'attività di gestione della procedura e l'attività svolta;
- delle modalità con cui il Gestore ha attuato il piano ed il relativo risultato.

La stessa non è solamente un rendiconto di cassa, ma è una relazione analitica, chiara e documentata, sull'attività svolta, in modo da permettere una valutazione di legittimità e di merito sull'operato. Occorre quindi una parte descrittiva delle scelte gestionali e della liquidazione/attività compiuta ed una parte numerica che si esplica nella traduzione in cifre delle entrate e delle uscite, il cui saldo attivo deve coincidere con il piano depositato.

Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5.3. Le attività del giudice durante l'esecuzione del Concordato minore

Il Giudice insieme all'OCC (Gestore) e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme ricavate dalla vendita e dalla cessione dei beni del debitore, sentito il gestore e verificata la conformità dell'atto dispositivo del piano, ordina, a seguito della vendita e delle cessioni dei beni del debitore, la cancellazione delle iscrizioni riguardanti i diritti di prelazione, i pignoramenti, i sequestri



conservativi e qualsiasi altra limitazione, compresa la cancellazione della registrazione del decreto di apertura del Concordato minore ai sensi dell' art. 78 comma 2 lettera b).

In modo più sostanziale, quando il piano di Concordato non è stato eseguito integralmente e correttamente, il giudice indica gli atti specifici che devono essere compiuti per portare a termine l'esecuzione del piano e stabilisce un periodo di tempo entro il quale questi devono essere completati. Se le prescrizioni stabilite non vengono rispettate entro il termine, anche se prorogato su richiesta del debitore attraverso l'OCC (Gestore), il giudice revoca l'omologazione del piano. Questo significa che il piano perde la sua validità legale e diventa inefficace. Durante questo processo di revoca, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nell'articolo 82, che riguardano le regole generali sulle conseguenze della revoca del Concordato. In sintesi, se il piano non viene eseguito correttamente, il giudice stabilisce le azioni da intraprendere, ma se tali azioni non vengono adempiute entro il termine indicato, il piano viene revocato e si applicano le disposizioni corrispondenti.

Se il piano è stato completamente e correttamente eseguito, il giudice procede alla liquidazione del compenso da assegnare all'OCC. La determinazione di tale compenso sarà basata sull'accordo precedente tra l'organismo e il debitore. Pertanto, il giudice autorizza l'OCC (Gestore) a pagare il compenso all'OCC.

Diversamente dall'accordo ex Legge n. 3/2012, curiosamente il Concordato minore prevede che il compenso dell'OCC, peraltro assistito dalla prededuzione ex art. 6 CCII, venga pagato una volta eseguito integralmente il piano. La criticità di tale fattispecie si evidenzia in tutte le ipotesi di continuità aziendale o professionale con piani di lunga durata, anche pluriennali, per cui l'integrale esecuzione degli stessi viene differita nel tempo, procrastinando così il pagamento del compenso dell'OCC, che subirà sostanzialmente anche l'alea connessa al mancato o parziale adempimento del Concordato.

6. Revoca della sentenza di omologazione del Concordato minore e i suoi effetti (art. 82 CCII)³³

6.1. Modalità di revoca

Il giudice può revocare l'omologazione del Concordato dopo aver ascoltato sia il debitore che le parti interessate. Ciò può accadere anche su richiesta del debitore e su richiesta di un creditore, dell'OCC del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato. Pertanto il Giudice può revocare l'omologazione se risulta

³³ Il titolo dell'art.82 è stato modificato dal Correttivo ter



che il debitore abbia, con dolo o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando abbia nascosto o dissimulato una porzione significativa dell'attivo, o se sono abbia creato attività fittizie in modo fraudolento. Inoltre, il Concordato può essere revocato se vengono scoperti altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il comma 1 dell'art.82 è stato modificato dal correttivo ter, e la modifica riguarda sia la rubrica, che viene resa maggiormente aderente al contenuto dell'articolo sia, in analogia a quanto disposto per il piano del consumatore, l'eliminazione della facoltà del tribunale di revocare di ufficio la sentenza di omologazione, non prevista nelle impugnazioni degli altri strumenti previsti dal C.C.I.A.A. Per bilanciare tale eliminazione si prevede la legittimazione dell'OCC rispetto alla richiesta di revoca, conferendo maggiore responsabilità agli organismi di composizione della crisi nel monitorare l'andamento delle procedure. Nello stesso comma viene fatto riferimento al "contraddittorio con il debitore" che potrebbe essere fuorviante in quanto l'instaurazione del contraddittorio ai fini dei procedimenti di revoca dell'omologazione rientra nei principi generali del processo, principalmente in attuazione del dettato di cui all'articolo 24 della Costituzione. Ne discende che l'inserimento di tale inciso rischia di ingenerare il dubbio che, laddove non sia previsto, il contraddittorio non debba necessariamente essere instaurato e si possa procedere senza sentire le ragioni del debitore.

Questa disposizione è stata istituita con l'obiettivo di prevenire comportamenti o abusi da parte del debitore che potrebbero danneggiare i creditori o compromettere l'integrità del processo di Concordato.

Il correttivo interviene anche sul comma 3, eliminando il riferimento alla iniziativa di ufficio cassando la frase relativa all'iniziativa da parte del tribunale. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta, decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

È stato poi abrogato il comma 4) sui doveri dell'OCC di segnalare i fatti rilevanti per la revoca, proprio in ragione della legittimazione diretta a chiedere la stessa, prevista in capo ai medesimi organismi con le modifiche apportate al comma 1³⁴.

La modifica del 5° comma, al fine di rendere ancora più chiaro il contenuto, ha sostituito al termine "richiesta" il termine "domanda", semplificando così la necessità di sentire le parti ed eliminando la necessità di memorie scritte, quindi non più necessarie. La nuova norma, pertanto, recita: sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'art. 51.

L'ultimo comma prevede che la revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati da terzi di buona fede.

³⁴ Tribunale di Lucca, Sentenza n.27/2023



In sintesi, la revoca del Concordato sopravviene per:

- l'omesso adempimento degli atti necessari all'esecuzione, nel termine fissato dal giudice;
- in ipotesi di mancata approvazione del rendiconto dell'OCC (art. 81, comma III, CCII) e la revoca dell'omologazione avviene attraverso una disciplina simile a quella dettata dall'art. 72 CCII per il piano del consumatore.

7. Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione (art. 83 CCII)

In analogia con le modifiche apportate all'articolo 73, l'intervento apportato dal correttivo ter, riguarda sia la rubrica che il contenuto dell'articolo ed è finalizzato a rendere il procedimento di apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione del concordato minore, omogeneo a quello di apertura della liquidazione giudiziale.

È quindi eliminato, anche nella presente norma, il riferimento alla "conversione" di una procedura in un'altra in quanto asistematico e non tecnicamente corretto. Nella sostanza la norma prevede la legittimazione del creditore alla richiesta di liquidazione controllata, in caso di revoca dell'omologazione del concordato minore, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 268 comma 2.

Il correttivo interviene sul comma 1 al fine di distinguere il procedimento di revoca dell'omologazione da quello di apertura della liquidazione controllata, affidato al tribunale, e di menzionare la legittimazione dei creditori, oltre a quella del debitore, nonché di richiamare i presupposti per l'apertura della medesima procedura liquidatoria, rinviando alle disposizioni che li prevedono.

Anche il comma 2 viene modificato, eliminando il riferimento ai creditori, i quali sono legittimati con la modifica del comma 1 in via generale e, non soltanto in caso di revoca dell'omologazione derivante da atti di frode o da inadempimento.

Il comma 2 nella sua nuova versione recita: se la revoca consegue ad atti in frode o inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero.

Infine, anche il comma 3 viene modificato, con la sostituzione del riferimento alla conversione della procedura che, non rappresenta il meccanismo di passaggio dal concordato minore alla liquidazione controllata. La sua attuale versione recita che: Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.



8. Il compenso del gestore: le linee guida del CNDCEC emanate il 30/05/2023

I compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento comprendono quelli:

- per l'OCC;
- per il Gestore della crisi;

Il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 che disciplina gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (tra cui i requisiti di iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero e di qualificazione professionale e di onorabilità richiesti ai Gestori della crisi) individua i parametri e le modalità per la definizione del compenso. L' OCC, dunque, in assenza di un accordo con il debitore che lo ha incaricato, provvede alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese facendo riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 14 - 18 del citato D.M.. L'assenza di un regolamento *ad hoc*, ha determinato il sorgere di variegate problematiche legate sia alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC, sia alla percezione di acconti sul compenso in talune ipotesi. Sul punto, nel mese di maggio 2023, la Fondazione ADR Commercialisti, CNDCEC, è intervenuta tracciando le *"Linee guida sui compensi del gestore delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento"* nell'ambito delle procedure disciplinate dal nuovo Codice della Crisi d'impresa. L'orientamento, fondato su un'attenta disamina sistematica delle norme, è quello di dare prevalenza alla pattuizione tra le parti (con la sottoscrizione di un preventivo/contratto) rispetto ogni altro criterio di liquidazione dei compensi.

8.1. Il quadro normativo

Il compenso e le spese dell'OCC si determinano:

- in applicazione dei parametri dettati dagli artt. 14 e ss. del D.M. 202/2014;
- mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. C.C..

L'accordo tra le parti può prevedere la "negoiazione del compenso". In mancanza di accordo, il comma 1, dell'art. 14, D.M. 202/2014 prevede che, le modalità da seguire saranno quelle indicate dallo stesso Decreto. L'art. 15, co. 2, D.M. 202/2014 stabilisce l'ammissibilità di acconti sul compenso finale. La pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che:

- a) ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, del D.M. 202/2014:



- al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della propria polizza assicurativa;
- la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
- l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

b) l'“indicazione presunta dei costi della procedura” deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. e), CCII e nella Relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. e), CCII.

Gli artt. 71 e 81 del CCII, al quarto comma, prevedono, inoltre che, il giudice *“se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”* (Tribunale di Napoli del 22/03/2023).

Ciò deve essere inteso nel senso che il giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto anche in termini di soddisfazione dei creditori nel piano omologato.

8.2. La quantificazione del compenso e la ripartizione nelle diverse fasi, secondo le linee guida del CNDCEC

Sulla base della documentazione rilasciata dal sovraindebitato nell'istanza presentata con l'elenco delle attività e passività per l'avvio della procedura, l'OCC quantifica in applicazione dei parametri previsti dall'art. 16 D.M. n. 202/2014, e art. 14, comma 3, D.M. e comunica all'istante il preventivo di spesa in applicazione. Ai fini di una corretta quantificazione dei compensi (costi di procedura) è necessario che la determinazione degli stessi sia concordata con il debitore non in modo “presunto”, ma con estrema precisione, al fine di evitare la sopravvenuta emersione di ulteriori somme che il debitore non sarebbe poi in grado di affrontare.

Ripartizione del compenso nelle tre fasi:

L'importo complessivo determinato deve essere ripartito nelle seguenti tre fasi:

- la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;



- la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;
- la fase esecutiva (post omologa), fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.

In sostanza, pur essendo il compenso unico per tutte le attività che OCC e Gestore sono chiamati ad espletare, è preferibile attribuire a ciascuna delle tre fasi un congruo valore la cui somma sia il risultato complessivo del compenso pattuito ai sensi del citato D.M..

Ciò permette di:

- precisare l'ambito di esecuzione ed ultimazione di ogni singola fase/prestazione soprattutto nel caso in cui, per qualsiasi motivo, queste non venissero, in tutto o in parte, completate;
- gestire al meglio il recupero delle somme nei confronti del debitore per le prestazioni effettivamente svolte.

Nella formulazione del preventivo e della richiesta di acconti si deve prestare attenzione a non superare l'eventuale compenso finale in modo da costringere il gestore alla eventuale restituzione di parte delle somme già incassate.

8.3. Ripartizione degli acconti e saldo finale

In sede rilascio al debitore della relazione redatta dal gestore nominato, è sempre dovuto un ulteriore acconto sui compensi. L'art 15, co. 2, DM 202/2014 espressamente prevede la possibilità che l'OCC richieda al debitore acconti sul compenso finale con le seguenti modalità (*par. 4 citate linee guida*):

- un primo acconto di €,00 comprensivo di IVA già versato tramite bonifico bancario in data al momento della presentazione dell'istanza;
- un secondo acconto di € ... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un terzo acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quarto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il (a 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quinto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% / ____ % del compenso) al rilascio della Relazione da parte del Gestore nominato.

Saldo Finale



Raggiunto il ____ % del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti,

il ____ % residuo del compenso verrà così corrisposto:

- mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione per euro pari al ____ %,
- mediante il pagamento residuale finale di euro previsto, previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione, al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi degli artt.71, 81, comma 4 del D.lgs. n.14/2019.

8.4. Modello comunicazione preventivo

Di seguito il modello di comunicazione del compenso e delle spese riportato nelle sopra citate Linee guida.

Fonte: "Modello A"- Linee guida sui compensi del gestore delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

- Fondazione ADR, CNDCEC, maggio 2023

Comunicazione compenso e spese
L'anno il giorno... presso la sede dell'OCC Commercialisti di sita in Via
Sono presenti:
-nato istante debitore, rappresentato dall'Avv. (eventuale)
-Referente OCC Commercialisti di iscritto al n. ... del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia,
PREMESSO
- che il Sig. ha presentato in data presso la segreteria dell'OCC Commercialisti di l'istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, per la quale è stato nominato in data Gestore della Crisi il Dott.....;
- che ai sensi dell'art. 10, comma 3), del d.m. 202/2014 è necessario che l'Organismo debba fornire al debitore istante tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e la misura del compenso debba essere resa nota allo stesso debitore con un preventivo dettagliato;
- che in accordo con il debitore istante, valutata la complessità della procedura, i compensi qui di seguito individuati vengono concordemente determinati secondo i criteri di cui all'art. 15 e i parametri di cui all'art. 16 del d.m. 202/2014.
Tutto ciò premesso
Le parti, come sopra descritte, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Determinazione del Compenso
Viene determinato un compenso complessivo parametrato ai sensi dell'art. 16 del d.m. 202/2014 di € (euro) comprensivo di IVA 22% e così suddiviso nelle diverse fasi della procedura:
1. quota compenso spettante per l'attività istruttoria e di rilascio della Relazione ex art. 68, comma 2 d.lgs. 14/2019: € comprensivo di IVA (pari al 50% dell'intero compenso);
2. quota compenso spettante per la fase della procedura instaurata dinanzi il Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa: € comprensivo di IVA (pari al 20% dell'intero compenso);
3. quota compenso spettante per la fase di esecuzione del Piano: € comprensivo di IVA (pari al 30% dell'intero compenso).
Il compenso, come sopra determinato, riguarda tutte le attività che sono state e saranno svolte dall'OCC e dal Gestore della Crisi previste dalla Legge per la procedura in esame e, pertanto, rimangono escluse, ad esempio, a titolo esemplificativo e non



esaustivo, le perizie di stima dei beni immobili, le certificazioni notarili, la due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti, la eventuale nomina di un legale da Lei richiesto per l'assistenza alla procedura.

Resta inteso, come previsto dal Regolamento OCC, che durante la procedura, il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale da Lei fornitaci, determineranno, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, mediante (secondo le modalità che verranno indicate dall'OCC: bonifico, PAGO PA ecc.) entro giorni dalla citata richiesta.

Art. 2 - Liquidazione del compenso

Il compenso sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- un primo acconto di €,00 comprensivo di IVA già versato tramite bonifico bancario in dataal momento della presentazione dell'istanza;
- un secondo acconto di € ... comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il..... (a 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un terzo acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il(a 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quarto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% del compenso) entro il..... (a 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto);
- un quinto acconto di € comprensivo di iva (corrispondente al 10% / % del compenso) al rilascio della Relazione da parte del Gestore nominato.

Raggiunto il 50 % del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti, il 50 % residuo, verrà così corrisposto:

- mediante il pagamento dilazionato, in prededuzione, contenuto nella proposta di ristrutturazione-formulata dal Gestore della crisi con apposita Relazione, per euro pari al %;
- mediante il pagamento residuale finale di euro, previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione, previsto al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi dell'art. 71, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019.

Le superiori somme dovranno essere tutte versate mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate

Art. 3 - Obblighi del debitore

Ipotesi A): riduzione forfettaria del compenso

Il superiore compenso e le spese vive sostenute, saranno dovuti anche nel caso di rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di omologa della Procedura di ristrutturazione dei debiti, non dipendente da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo; in tal caso il debitore dovrà corrispondere all'OCC il 50% del compenso complessivo residuo pattuito, che dovrà essere versato al medesimo Organismo entro e non oltre gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Ipotesi B): riduzione analitica del compenso

Il superiore compenso e le spese vive sostenute saranno dovuti anche nel caso di rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di omologa della Procedura di ristrutturazione dei debiti, non dipendente da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo; in tal caso non sarà dovuto.

il compenso stabilito per la fase esecutiva della procedura indicato al punto 3 dell'art. 1) in quanto non espletata.

Allo stesso modo, per cause non cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo, qualora il Giudice dichiari inammissibile la domanda e quindi l'intera procedura, il compenso si fermerà a quello previsto per la fase istruttoria e del rilascio della Relazione del Gestore di cui al superiore punto 1) dell'art. 1.

In entrambi i casi il compenso residuo spettante all'OCC dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Nel caso in cui il debitore, durante l'iter istruttorio e prima del rilascio della Relazione dell'OCC, per qualsiasi causa o ragione non imputabili all'Organismo o al Gestore incaricato, intenda recedere dalla procedura previa apposita comunicazione all'OCC, sarà tenuto alla corresponsione del corrispettivo previsto al punto 1) dell'art. 1, rideterminato in funzione dell'opera svolta fino al momento della richiesta di recesso.

Inoltre, nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione in un'unica soluzione entro ___ giorni dalla data dell'ultimo versamento non effettuato.



Art. 4 - Dichiarazioni del debitore

Il debitore dichiara:

- di aver preso ben conoscenza delle norme contenute nel Regolamento dell'OCC Commercialisti di.....
- che non sono state omesse o fornite in modo errato, informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti di veridicità e fattibilità del Piano previsti dalla legge e delle altre incombenze affidate al Gestore della Crisi;
- di aver messo a disposizione del Gestore della Crisi ogni documento utile in Suo possesso per l'assolvimento dell'incarico e si impegna a mettere tempestivamente a disposizione ulteriori documenti sopravvenuti o richiesti dal Gestore in quanto necessari al completamento della procedura;
- che l'Organismo ed il Gestore della crisi sono esonerati da ogni responsabilità per la mancata esecuzione di omologa del Piano, ovvero da una loro difforme esecuzione rispetto alle previsioni.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di gg. (es. 120 gg) per l'espletamento dell'attività istruttoria e per il rilascio della Relazione ai fini della presentazione della domanda da depositare presso il Tribunale competente. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato dall'OCC e/o dal Gestore della crisi di ulteriori 30 giorni mediante motivata comunicazione da inoltrare al debitore almeno 15 giorni prima della scadenza del termine sopra previsto.

Le prestazioni dell'OCC e del Gestore della Crisi nominato continueranno ad essere espletate in favore del debitore anche nelle successive fasi ante e post omologa della procedura.

Il termine di durata della fase relativa alla procedura instaurata dinanzi il Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa, non è oggettivamente determinabile in quanto strettamente connesso ai tempi del procedimento giurisdizionale scanditi dalle norme previste dal d.lgs. 14/2019 in materia di sovraindebitamento.

Invece, il termine della fase esecutiva, a seguito dell'omologazione della procedura richiesta, sarà legato alla durata del piano di rimborso ai creditori.

Art. 6 - Dichiarazioni dell'OCC

L'Organismo è assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale con l'Assicurazione

Ai sensi dell'art. 10, co. 4, d.m. 202/2014, la determinazione dei compensi, di cui alla presente scrittura, sottoscritta per accettazione dal debitore, verrà portata a conoscenza dei creditori.

Ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. d), i costi della procedura sopra determinati saranno riportati nella Relazione dell'OCC.

Art. 7 - Autorizzazione all'accesso delle banche dati

Il debitore autorizza l'Organismo e il Gestore nominato all'accesso alle banche dati di cui agli art. 155- quater e ss. delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile per quanto compatibili per l'espletamento dell'incarico.

Art. 8 - Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il debitore dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall'OCC per finalità connesse e strumentali all'espletamento della procedura affidata.

Ai sensi dell'art. 9, co. 3, del d.m. 202/2014, l'Organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle citate norme in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali acquisiti durante la procedura saranno trattati e conservati dall'OCC per i soli fini e tempi della procedura stessa e saranno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al debitore titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 9 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto sopra non disciplinato si fa riferimento alle norme contenute nel d.m. 202/2014, nel d.lgs. 14/2019 e nelle norme del Codice civile previste in materia di contratti per prestazione d'opera.

Copia del presente contratto viene trasmessa al Gestore della Crisi nominato. Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data.....

O.C.C. Commercialisti Il Referente



Il Debitore

8.5. Principio di unicità e prededucibilità

Il D.M. 202/2014 sancisce espressamente il principio di “unicità” del compenso, prevedendo all’art. 17, co. 2, il criterio di “ripartizione proporzionale” nell’ipotesi di successione di OCC o gestori della crisi per la medesima opera (senza fissare alcun parametro quantitativo).

Il citato criterio si applica nelle seguenti ipotesi:

- a) il debitore revoca l’incarico all’OCC per affidarlo ad altro OCC territorialmente competente;
- b) all’interno del medesimo OCC, quando l’opera sia dapprima svolta da un Gestore della crisi e successivamente da altro gestore;
- c) nel caso di composizione collegiale dell’organo gestorio;
- d) quando per l’esecuzione di ristrutturazione o del concordato minore omologati, sia nominato un liquidatore per la previsione di liquidazioni di beni all’interno della procedura;
- e) quando nel concordato minore, ex art. 78, co.2-bis il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga a partire da quel momento le funzioni dell’OCC.

La norma all’art. 6, lettera a), CCII prevede la prededucibilità dei crediti relative a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

8.6. Norme sui compensi adottate nel Regolamento dell’OCC dell’ODCEC di Roma

In data 19 ottobre 2023 il Ministero della Giustizia ha validato il nuovo regolamento dell’OCC dell’ODCEC di Roma che prevede, in tema di compensi all’art. 18:

Le somme dovute dal debitore comprendono i rimborsi delle spese sostenute ed i compensi:

- del Gestore della crisi;
- dell’Organismo di composizione della crisi;
- dell’ausiliario, se nominato.

Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e del rimborso delle spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. 202/2014.

Il compenso non potrà essere in nessun caso inferiore ad €. 1.000 (euro mille).

Contestualmente alla presentazione dell’istanza per la richiesta di ammissione ed all’avvio della Procedura, il debitore istante procede al pagamento di un acconto, non rimborsabile, di €. 1.000 (euro mille).



Il preventivo dei compensi e delle spese, provvisoriamente determinato dal Referente, sarà reso noto al debitore per sua accettazione e approvazione.

Entro 30 giorni dalla data di avvio della Procedura è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 10% sul compenso complessivo pattuito, provvisoriamente determinato sulla base delle attività, passività e somme da ripartire a favore dei creditori comunicate dal debitore, da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta inoltrata a cura della Segreteria dell'OCC.

Entro 15 giorni dalla data di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore della Crisi nominato, è dovuto all'Organismo un ulteriore acconto nella misura del 20% sul compenso complessivo pattuito, determinato dal Referente in via definitiva sulla base delle attività, passività e somme da corrispondere ai creditori accertate nel corso della Procedura da parte del Gestore della Crisi.

La misura dei compensi ricevuti in acconto, fino al rilascio della Relazione, non può superare il 50% dei compensi pattuiti.

Il saldo del compenso e delle spese, determinato dal Referente in via definitiva, dovrà essere corrisposto:

- in caso di omologa da parte del Tribunale, con le modalità previste nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o nella proposta di concordato minore;
- in caso di apertura della liquidazione controllata da parte del Tribunale, con le modalità previste nel programma di liquidazione;
- in caso di mancata omologa dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore e delle proposte di concordato minore, o di mancata dichiarazione di apertura della Procedura di liquidazione controllata da parte del Tribunale, limitatamente al 50% del quantum determinato in via definitiva, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dal provvedimento di diniego del Tribunale.

Il compenso ed il rimborso delle spese sostenute, nel caso di interruzione del Procedimento senza la predisposizione da parte del Gestore della crisi della relazione attestativa o particolareggiata, sono dovuti dal debitore indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla legge.

In caso di composizione collegiale, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dal debitore.

All'Organismo spetta il rimborso forfettario delle spese del 15%, ex art. 14, terzo comma del d.m. 202/2014.

Il rapporto tra Organismo e Gestore della crisi è di natura professionale senza vincoli di subordinazione.

L'acconto e il saldo saranno così ripartiti:



- 50% in favore del Gestore della crisi; tali spettanze matureranno solo ed esclusivamente nel momento in cui l'Organismo avrà incassato di volta in volta il dovuto da parte del debitore, rimettendo all'Ordine, sentito il Gestore della crisi, ogni valutazione circa il recupero coattivo del credito. In caso di recupero coattivo le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'Ordine e del Gestore della crisi con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi;
- 50% sarà trattenuto dall'Organismo, per i costi di amministrazione.

In caso di mancato pagamento da parte del debitore, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'Organismo da parte del Gestore della crisi che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.



9. Appendice

9.1. Norme di riferimento

Art. 74 Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

Art. 75 Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. 1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
- 2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
3. Quando è prevista la continuazione dell'attività, è altresì possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa o all'attività professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe



essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Art. 76 Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Art. 77 Inammissibilità della domanda di concordato minore

La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Art. 78 Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.



2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore

3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.

4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.

5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Art. 79 Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.



4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Art. 80 Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità e la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.

Art. 81 Esecuzione del concordato minore

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC,



tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82. 6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.

Art. 82 Revoca della sentenza di omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Art. 83 Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione

1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta dal pubblico ministero.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.



9.2. Tabella di Comparazione tra articoli della nuova e della vecchia normativa

Argomento	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.lgs. n. 14/2019	Disciplina previgente Legge n. 3/2012	Argomento disciplina previgente
Proposta di Concordato minore	Art. 74	Art. 7	Finalità, presupposti e i compiti dell'OCC nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Documentazione	Art. 75	Art. 9	Deposito della proposta
Crediti privilegiati	Art. 75	Art. 7	Proposta
Presentazione della domanda	Art. 76	Art. 7	Deposito della proposta
Attività dell'OCC	Art. 76	Art. 9	Deposito della proposta
Inammissibilità della domanda	Art. 77	Art. 7	Finalità, presupposti e i compiti dell'OCC nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Procedimento	Art. 78	Art. 10	Procedimento
Maggioranza dei crediti ammessi al voto per l'approvazione	Art. 79	Art. 11	Raggiungimento dell'accordo
Omologazione	Art. 80	Art. 12	Omologazione, esecuzione e cessazione dell'accordo
Esecuzione	Art. 81	Art. 13	Omologazione, esecuzione e cessazione dell'accordo
Revoca	Art. 82	Art. 14	Omologazione, esecuzione e cessazione dell'accordo
Conversione in procedura liquidatoria	Art. 83	Art. 14-quater	Omologazione, esecuzione e cessazione dell'accordo



9.3. Tavola sinottica di confronto tra nuova e vecchia normativa³⁵

D.lgs. n.14/2019	Legge n.3/2012
Art. 74	
Proposta di Concordato minore	
1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di Concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.	(art. 7, comma 2-bis) Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.	<i>Disciplina assente</i>
3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.	(art. 7, comma 1) Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, unaccordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. [...]
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.	<i>Disciplina assente</i>
Art. 75	
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati	
1. Il debitore deve allegare alla domanda:	(art. 9, commi 2-3) Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;	

³⁵ Le parti in rosso sono state modificate e/o introdotte dall'art. 20 D.lgs. 13 settembre 2024 n.136. Ai sensi dell'art. 56 comma 4 del medesimo decreto la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024 e si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute; d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.	
2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.	(art. 7, comma 1) [...] È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.	<i>Disciplina assente</i>
3. Quando è prevista la continuazione dell'attività, è altresì possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa o all'attività professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.	<i>Disciplina assente</i>
Art. 76	
Presentazione della domanda e attività dell'OCC	
1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.	(art. 7, comma 1) Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano [...]
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:	(art. 9, comma 3-bis) Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:



a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;	a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;	b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
<i>Disciplina assente</i>	c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;;	d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;	e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;	<i>Disciplina assente</i>
f) Abrogato;	<i>Disciplina assente</i>
g) Abrogato	<i>Disciplina assente</i>
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.	<i>Disciplina assente</i>
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.	(art. 9, comma 1) La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 9, comma 3-ter) Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.	(art. 9, comma 3-quater) Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.	<i>Disciplina assente</i>
Art. 77	
Inammissibilità della domanda di Concordato minore	
1. La domanda di Concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.	(art. 7, comma 2) La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.



Art. 78	
Procedimento	
1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.	(art. 10, comma 1) Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissaimmediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice:	(art. 10, comma 2) Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;	a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;	b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di Concordato e le eventuali contestazioni;	(art. 11, comma 2) I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. [...]
d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.	(art. 10, comma 2, lett. c) c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore	<i>Disciplina assente</i>
<i>Disciplina assente</i>	(art. 10, comma 3) All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.



3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.	<i>Disciplina assente</i>
4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.	<i>Disciplina assente</i>
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.	(art. 10, comma 3-bis) A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 10, comma 4) Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangonosospese e le decadenze non si verificano.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 10, comma 5) Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 10, comma 6) Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può farparte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 79	
Maggioranza per l'approvazione del Concordato minore	
1. Il Concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.	(art. 11, comma 2) Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. [...]
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente difatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.	(art. 11, comma 2) [...] Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti eaffini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.	(art. 11, comma 2) [...] In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta neitermini in cui è stata loro comunicata.
4. Il Concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i sociillimitatamente responsabili.	<i>Disciplina assente</i>
5. Il Concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti deicoobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.	(art. 11, comma 3) L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati,fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 11, comma 4) L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che siadiversamente stabilito.



<i>Disciplina assente</i>	(art. 11, comma 5) L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.
Art. 80	
Omologazione del Concordato minore	
<i>Disciplina assente</i>	(art. 12, comma 1) Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
1. Il giudice, verificati la ammissibilità e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il Concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.	(art. 12, comma 2) Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. [...]
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.	<i>Disciplina assente</i>
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il Concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il Concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.	(art. 12, comma 2) [...] Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 12, comma 3) L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 12, comma 3-bis) L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.



<i>Disciplina assente</i>	(art. 12, comma 4) Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 12, comma 5) La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.	<i>Disciplina assente</i>
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.	<i>Disciplina assente</i>
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.	<i>Disciplina assente</i>
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.	<i>Disciplina assente</i>
Art. 81	
Esecuzione del Concordato minore	
<i>Disciplina assente</i>	(art. 13, comma 1) Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del Concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.	(art. 13, comma 2) L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.



<i>Disciplina assente</i>	(art. 13, comma 3) Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 13, comma 4) I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.
<i>Disciplina assente</i>	(art. 13, comma 4-bis) I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.	<i>Disciplina assente</i>
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del Concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il Concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.	<i>Disciplina assente</i>
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.	<i>Disciplina assente</i>
5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.	(art. 13, comma 4-ter) Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.
Art. 82	
Revoca della sentenza di omologazione	



1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.	(art. 14, commi 1, 1-bis, 2-3) L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.	<i>Disciplina assente</i>
3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.	<i>Disciplina assente</i>
4. Abrogato	(art. 14, comma 4) L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.	(art. 14, comma 5) Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 83	
Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione	
1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270..	(art. 14-quater, comma 1) Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). [...]
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.	(art. 14-quater, comma 1) [...] La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.	<i>Disciplina assente</i>



10. Bibliografia e sitografia

ASSONIME, *Guida al Codice della Crisi*, novembre 2024

BENASSI F. *Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel codice della crisi: per chi suona la campana?* in *Ristrutturazioni Aziendali*, 28 novembre 2024

CNDCEC, *Linee guida sulla crisi da sovraindebitamento*, Roma, 2015, in www.commercialisti.it

CRIVELLI, *Commento all'articolo 75*, in AA.VV., *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*, diretto da F. DI MARZIO, Milano, 2022

CRIVELLI, *Concordato minore e concordato preventivo*, in www.dirittodellacrisi.it, 2022

DI PACE M.- *Le procedure per il superamento delle crisi da sovraindebitamento dopo il d.lgs. 83/2022*, Maggioli Editore, 2022

D'ORAZIO, *Il rapporto tra liquidazione controllata e concordato minore*, in *Fall.*, 2022

FARINA, *La nuova disciplina del concordato minore tra semplificazioni e complicazioni*, in *Diritto fallimentare.*, 2019

GHEDINI, ZULIANI, *Il concordato minore*, in AA.VV., *La disciplina delle crisi da sovraindebitamento*, a cura di D. MANENTE E B. BAESSATO, Milano, 2022

LAMANNA, *Il codice della crisi e dell' insolvenza dopo il secondo correttivo*, Milano, 2022

LEUZZI, *La procedura da "sovraindebitamento": profili generali*, in AA.VV., *Il nuovo sovraindebitamento dopo il codice della crisi d' impresa e dell'insolvenza*, Bologna, 2019

MANCINI A., *Sovraindebitamento: dall'accordo ex l. 3/2012 al concordato minore*, in *Crisi di impresa e insolvenza*, 29 agosto 2022

MANCINI A. su *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 29309 – pubblicato il 14/06/2023

MANCINI A. su *Il Caso.it*, *Sovraindebitamento: una prima lettura del 'correttivo-ter' (d. lgs. 13 settembre 2024 n.136)*, Settembre 2024

MARINO, *Il concordato minore*, in CRACOLICI, CURLETTI, GARDELLA TEDESCHI (a cura di), *Sovraindebitamento del consumatore e crisi di impresa*, Milano, 2021

MICHELOTTI F. *Codice commentato* Wolters Kluwer Italia S.r.l.

MONTANARI, *Il concorso delle procedure da sovraindebitamento nel sistema del Codice della crisi*, in www.dirittodellacrisi.it, 2021

NARDECCHIA G. *Il Fallimento*, n. 10, 1 ottobre 2022

RIZZO, F. *Sovraindebitamento e par condicio nel nuovo codice della crisi delle imprese e dell'insolvenza*, Contratto d'impresa, 2021

ROLFI F. - *Il Concordato minore*, in AA.VV., *Il nuovo sovraindebitamento*, 2019

ROLFI F., *Appunti sul procedimento unitario nelle procedure di sovraindebitamento*, in www.ilfallimentarista.it, 16 febbraio 2023

ROLFI F., *Il concordato minore*, in AA.VV., *Il nuovo sovraindebitamento dopo il codice della crisi d' impresa e dell'insolvenza*, Bologna, 2019

ROLFI F. in *Codice commentato* Wolters Kluwer Italia S.r.l.

RUMINE N. E AA.VV. - *Formulario della crisi d'impresa e insolvenza*, Giuffrè 2022

UFFICIO MASSIMARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, *Relazione n.10 del 30 gennaio 2025*

VATTERMOLI, *Il concordato minore. Aspetti sostanziali*, in *Fall.*, 2020

www.ilcaso.it

www.dirittocrisi.it

www.ilfallimentarista.it

www.unijuris.it

www.eutekne.info